DQ
154
.R67x
1833

HAROLD B. LEE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

# RAPPORTO

DELLA

# COMMISSIONE DELLA DIETA

AI VENTIDUE CANTONI

SUL

# PROGETTO D' ATTO FEDERALE,

DA ESSA DELIBERATO

A LUCERNA IL 15 DICEMBRE 1832.

GINEVRA.

DALLA STAMPERIA DI A. L. VIGNIER.

Strada del Rodano, 64.

—

GENNAJO 1833.

HAROLD B. LEE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

# RAPPORTO

SUL

# PROGETTO D' ATTO FEDERALE

DELIBERATO A LUCERNA IL 15 DECEMBRE 1832.

**ONORATISSIMI SIGNORI,**

L' Alta Dieta ordinando, col suo decreto del 17 luglio 1832, la revisione del Patto del 1815, ha conosciuto la vera questione nazionale. Dalla soluzione di questa dipendono il destino della patria, l' avvenire de' nostri figli, la conservazione e l' aumento di quella splendidissima eredità d' onore e di gloria, che i nostri antenati ci trasmisero. Pel decreto della Dieta la nazione invoca l' intendimento e l' amor patrio di tutti i confederati.

Voi siete chiamati, o Signori, a sostituire ad una convenzione incompleta, ed imperfettamente discussa un atto maturamente dibattuto; ad un Patto compilato in tempi difficili, una costituzione che rinchiuda in se la libera e sincera espressione de' nostri bisogni, e che alle necessità della patria comune sovvenga.

Voi siete chiamati ad allontanare dalla Svizzera, rinovellando le basi della nostra Confederazione, le calamità da cui è minacciata, ove continui ancora per alcun tempo ad agitarsi fra un Patto che rapidamente invecchiò, e l' aspettativa di un nuovo; fra un passato già riconosciuto insufficiente, e le dubbie speranze di un avvenire ignoto.

Invitati noi dall' Alta Dieta a proporvi i modi di stabilire la Confederazione sopra basi più solide e più ampie, non potemmo dissimularci tutte le difficoltà dell' incarico.

Le Confederazioni tutte oppongono per lor natura forti ostacoli ai cambiamenti ed ai progressi; ma nella nostra s' incontrano grandissimi. Oltre le differenze sensibilissime che in essa si distinguono anche in tempi ordinarii per le numerose individualità politiche, che se ne dividono il suolo e la sovranità, a noi si pongono davanti quelle svariate viste d' interessi, quelle prevenzioni, que' timori, quello stato d' inquietezza, che sono la conseguenza inevitabile d' ogni epoca di transizione.

Forse saria facile riconoscere ciò che in astratto potrebbesi desiderare pel maggior bene dalla Svizzera; facile l' immaginare progetti di miglioramenti e di riforme, ma non è similmente facile discernere il provvedimento del quale sia oggi possibile la pratica. La fredda ragione dell' uomo di stato può essa seguire nel rapido loro volo le menti che un bollente amor della patria solleva a troppo alti pensieri?

Non è un lavoro unicamente speculativo che la Dieta

ci ha confidato di sottomettervi; e se per un momento noi avessimo dimenticato che la prima condizione d' ogni progetto politico è quella della sua possibile esecuzione, allora non avremmo compresa la natura della nostra missione.

La Svizzera ha sete di pace e di riposo; di quel riposo che rianima ed accresce le forze di una nazione; di quella pace di cui li frutti alimentano la vita pubblica, e concedendo alle istituzioni campo di svilupparsi, e di crescere, garantiscono così al sapere il suo impero, come all' incivilimento i suoi progressi.

Tale risultamento felice non potrebbe ottenersi nè per temerarie esperienze, nè per deboli tentativi: i quali se fossero da voi sanzionati, non farebbero che prolungare quello stato di pubblica ansietà da cui è urgentissimo torre la patria nostra; e se fossero respinti dalla vostra saviezza, dovrebbesi ritornare all' opera. Allora il nostro progetto non avrebbe servito che d' intralcio, e noi, per un eccesso di timidezza, o per un zelo imprudente, avremmo male conosciuto lo scopo del nostro mandato.

Decretando la revisione del Patto che ci regge, la Dieta ha sollennemente riconosciuto la più importante cosa di fatto; la mancanza, cioè, d' armonia tra l' opéra del 1815 e la Svizzera attuale. Quel Patto adunque non è più l' espressione dello stato della Svizzera.

Prescrivendoci di preparare la revisione di quell' Atto, la Dieta c' impose conseguentemente di trovar modo a ristabilire l' armonia tra la legge fondamentale, e lo

stato presente della nazione, e d' investigare quell' espressione sincera che il Patto del 1815 più non offre. Tale è il nostro mandato. Il mezzo di eseguirlo stava nell' indagine accurata di ciò che noi eravamo incaricati di esprimere; lo stato della Confederazione, le sue opinioni, i suoi bisogni, la forza, e l' estensione del suo pensiero politico. Ecco le vie a noi prescritte; deviando da queste ci saremmo arbitrariamente allontanati dalla meta, private opinioni avremmo alle opinioni della nazione sostituito, uno stato immaginario allo stato positivo della Svizzera.

Convien però confessare che se il metodo del nostro lavoro era additato della natura stessa delle cose, il porlo in opera si rendea difficile.

La Svizzera presenta tante varietà! i suoi progressi sono si variatamente partiti! i suoi bisogni son cotanto diversi!

Rendiamoci adunque solleciti di riconoscere, o Signori, una manifesta verità, poichè da se sola presenta un fatto nazionale che domina tutto il nostro soggetto. Vogliamo dire che poche sono le opinioni, che siano veracemente universali in Svizzera; ed ugualmente poche le necessità politiche, le quali siano assolutamente unanimi. Dal che ne viene, non esser noi punto maravigliati, che gli spiriti più ardenti, e le anime più fervide, e di tante diversità affatieate, siansi alzate a troppo alto volo per scorrere le regioni delle teorie; intendimento sublime, che pur presenta qualche utilità!

I teorici da prima si pongono soli in cammino; ma dopo coll' ajuto della civilizzazione, e del tempo, ponno

trovar seguito e grandeggiare. La nazione pur anco si eleva, e così ciò che da lungi sembrava un' illusione, può divenire per essa, in un' epoca diversa, se non in tutto in parte almeno, una splendida realtà.

I puri teorici, fatti uomini di stato, non hanno sovente altro torto che di essere precoci, ma questo rimprovero onorevole è il privilegio de' begl' ingegni. Sdegnosi di rinchiudersi nell' angusto giro della vita pratica, invece di condiscendere a transazione col presente, essi preferiscono di essere maestri della generazione contemporanea, colla speranza disinteressata di servire di guida alle generazioni future. Questo divisamento non potea essere il nostro. Noi dobbiamo essere uomini d' azione, non dimenticare le teorie, ma pensare all' applicazione, e ad un applicazione immediata e possibile in Svizzera. Così noi il confessiamo da prima: è intorno un opera di transazione, e di doppia transazione che noi abbiamo lavorato, per l' intimo convincimento in cui siamo, che altro genere di lavoro le Confederazioni non comportano.

La teoria dovette transigere coi fatti: ed i fatti di una parte della Svizzera hanno dovuto transigere con quelli dell' altra parte.

Voglia il Dio che protegge la Svizzera, che quest' opera di conciliazione e di progresso insieme, la quale non fù solamente possibile, ma facile nel seno della commissione lo sia ugualmente nelle assemblee cantonali, ed in quella della Dieta! Allora, o Signori, voi avrete salvato la patria.

Ogni Confederazione è uno stato mezzano frà l' in-

dipendenza assoluta di molte individualità politiche, e la loro concentrazione completa in una sola e medesima sovranità. La Confederazione comincia allorchè vien posta in comune una porzione qualunque della sovranità di ciascuno; e termina quando questo potere messo in comune invadendo il tutto senza riserva alcuna, le individualità sovrane sono assorbite dalla nuova e grande unità politica. In questo caso possono ben continuare ad esistere amministrazioni distinte, forme particolari; ma non vi è più alcun altra sovranità, che la sovranità generale.

Fra questi due estremi, l'isolamento e la fusione, fra le numerose gradazioni che il sistema federativo può comportare, qual posto deve occupare la Svizzera? Qual posto ad essa assegnano da un lato la convenienza di elevarci ad un organizzazione federale forte, animata, e produttiva; dall' altro, gli antecedenti del paese, ed i fatti attuali?

La soluzione di questo problema unicamente potea mostrarci il punto d' onde dipartirsi. I due estremi non poteano occupare il nostro pensiero. Noi non ricevemmo il tristo incarico, nè noi l'avremmo assunto, di preparare lo scioglimento de' legami federali. La concentrazione, il sistema unitario, non poteano tampoco essere discussi in un assemblea incaricata di preparare una proposizione eseguibile; ed in fatti nol furono.

Certamente, niuno ignora i vantaggi di quel sistema, sopra tutto considerata la forza e la prontezza che offre. Noi concediamo sinceramente valore all' opinione di coloro, che ponendo in bilancia i due sistemi l'unitario,

ed il federativo, danno al primo la preferenza. È una dottrina politica che può non essere addottata, ma alla quale non si può senza peccare di fanatismo e d' ingiustizia infliggere segno di reprobazione. Il biasimo potrebbe solamente essere con ragione meritato quanto chiudendo gli occhi all' evidenza de' fatti si tentasse d' imporre alla Svizzera una forma politica ch' essa rifiuta.

Tutti i commissarii, o Signori, sonosi dispartiti da questo dato; cioè che per noi si tratta d' ammigliorare e fortificare il sistema federale. Questo dato stà scritto nel nostro mandato : noi non avemmo altro incarico che la revisione del Patto.

Chiamata in tal guisa a scegliere fra le numerose graduazioni del sistema federativo, la commissione avrebbe potuto smarrirsi in questo dedalo di graduazioni. In fatti, una volta entrati nelle multiplici qualità del sistema, niun governo federale sembra a prima vista differire dall' altro per caratteri distinti e speciali. Il principio sembra sempre lo stesso; le diversità sembrano ridursi ad una varietà delle forme, ad una questione di ripartimento nei diritti dei due poteri, il poter centrale, ed il poter locale. In ogni modo questa questione del più, e del meno nelle attribuzioni lascia scoprire, accuratamente esaminandola, un punto, in cui un carattere proprio e distintivo pur si manifesta. Seguitando la progressione delle restrizioni, che si ponno fare alla sovranità di ciascun stato a profitto dell' autorità centrale, si arriva al momento in cui i due poteri sembrano, in qualche maniera, equilibrarsi con una divisione di autorità presso che uguale.

Gettiamo ora uno sguardo all' idea primeggiante, al pensiero dominatore ne' sistemi federativi in cui questa divisione di poteri non è conseguita. Qual' è? Certamente quello della sovranità locale. Il potere centrale, a cagione de' suoi ristretti limiti, per la sua tenue competenza, e per l' influenza che ciascun stato particolare conserva negli affari generali, si presenta come un potere che deriva la sua origine, e la sua forza esclusivamente dalle sovranità parziali. All' idea del suo diritto si associa quella di una delegazione che a lui provenne del diritto altrui. E se l' immaginazione si portasse all' ipotesi di una totale dissoluzione della Confederazione, si vedrebbero allora quelle porzioni di sovranità locale confidate al poter centrale, riprendere ciascuna il cammino del suo paese, e recarsi a completare di nuovo l' individualità politica da cui emanò.

Se all' opposto la linea dell' egual divisione del potere si trova oltrepassata, se la sovranità di ciascuno stato ridotta a piccole dimensioni, non conserva più quasi alcuna influenza diretta sugli affari generali, allora il pensiero associa forzatamente a questo stato di cose, idee ben differenti da quelle che associava nel caso inverso. L' idea dominante allora è quella di una sovranità generale nazionale; l' idea di delegazione sparisce, e un altra le succede, quella di una concessione fatta dal tutto complessivo agli stati parziali. Sono essi, che in questo caso sembrano non tenere i lori poteri, e i loro diritti che dalla sovranità centrale. E allora, formando l' ipotesi della dissoluzione del sistema, lo spirito, in luogo d' immaginare

il ritorno al perimetro dei diritti centrali, concepirebbe più facilmente l' idea d' un assorbimento completo per parte del centro di tutto ciò, che trovasi separato e disperso nelle sovranità locali. Nel primo caso, il pensiero della dissoluzione del sistema riconduce all' idea dell' isolamento; nel secondo a quella della fusione.

Certamente, o Signori, il carattere di queste nozioni e tale che la loro esatezza non può essere che approssimativa. Pure certo è che in alcune confederazioni domina come principio dirigente, l' idea di una delegazione limitata fatta dalle sovranità parziali in favore del poter centrale. In altre questo principio sparisce quasi interamente, e la sovranità locale non esercita che una parte subalterna.

Fra queste due forme federative quale è la possibile in Svizzera? Tale è la questione politica del momento ridotta a suoi ultimi termini.

Nelle quali cose, o Signori, stà una questione di fatto. L' esame dei fatti ci ha condotti a pensare che il principio dominante in Svizzera è quello della sovranità cantonale. Mercè i progressi dell' instruzione, il bisogno fortemente sentito di energia, e di dignità nazionale, ed in grazia della cognizione più fondatamente acquisita delle circostanze generali in cui la Svizzera si trova, le pretese di questa sovranità sono meno severe, meno aspra e cavillosa si dimostra, e se non cessò d' essere sospettosa, a poco a poco acconsente però di guardare le cose da vicino e più facilmente cede alla voce della patria comune.

Senza queste manifeste tendenze conciliative, voi, o Signori, non avreste decretata la revisione del Patto, o il nostro lavoro sarebbe giudicato fin d' ora un opera inutile.

Pero, anche riconoscendo questo felice progresso dello spirito del secolo, e convenendo che in alcune parti della Confederazione, il sentimento della nazionalità svizzera ha acquistato tale energia da lasciare sperare più onorevoli sacrificii, non si può, senz' abbandonarsi a vane illusioni, non riconoscere che il principio della sovranità cantonale domina nel paese.

Noi già dicemmo da prima, e non sarà mai abbastanza ripetuto, che per verificare si questo che ogni altro fatto generale, non si può nelle Confederazioni procedere che per vie medie: è questa una regola fondamentale. E vaglia il vero, se può citarsi qualche cantone in cui la sovranità locale si subordinerebbe ad una vasta centralizzazione, sarebbe egli difficile citarne altri, presso i quali il sentimento della sovranità cantonale non solo è vivo e profondo, ma ben anco geloso, ed esclusivo? E allora, a meno che non si lasci ogni parte governasi a suo volere (ciò che invece di approssimarci all' unità, ci condurebbe in retta linea all' isolamento), potremo noi trovare altro modo che quello di procedere per via d' una computazione media? computazione che ci fà sperare, che in fatto di centralizzazione gli uni si contentevanno di un pò meno di quanto essi desiderano, gli altri accorderanno un poco più ch' essi non vorrebbero concedere. Cosi chè il solo mezzo di successo stà nel non contentare pienissimamente nessuno. Se la forma di ques-

ta proposizione può sembrare un paradosso, è però nel fondo una verità incontrastabile. A meno che si volesse immaginare una Confederazione composta di parti assolutamente unanimi ed omogenee, e perciò le volontà concordi, niun potrebbe mai aspetarsi di vedere tutti i suoi desideri pienamente sodisfatti: possono ben tutti provare il contento che dà la coscienza di avere almeno conseguito lo scopo principale, quello di un organizzazione bastantemente conforme alle necessità del tempo.

Quanti fatti, o Signori, gli uni onorevoli, gli altri penosi, ma tutti manifestando l' impero, che esercita in Svizzera il sentimento della indipendenza e della sovranità cantonale!

Questo sentimento anima nelle piccole città svizzere que' numerosi cittadini, che per puro patriotismo, senz' alcun materiale adescamento che i grandi stati offrono agli uomini devoti alla cosa pubblica, consacrano il loro tempo, i loro talenti, spesso la loro fortuna, ai progressi, alla prosperità, all' abbellimento del loro cantone, o della loro città natale. Così si moltiplicano nel suolo svizzero i centri di civilizzazione e di prosperità. Vi si fanno cose meno grandi e meno magnifiche intraprese che negli stati unitarii: ve se ne fanno in più gran numero delle piccole, alla portata di tutti, a profitto di ciascuno. Da noi i prodigi sono un privilegio della natura: ella è il nostro architetto e il nostro pittore; gli uomini si riservano la cura di cooperare modestamente e in dettaglio al ben essere, e allo sviluppo morale de' loro concittadini. Tutta la ricompensa loro stà in una coscienza soddisfatta, e nel

leggiero suono di una rinomanza municipale. Dov' è la capitale della Svizzera? dov' è in Svizzera la città nazione, centro di tutte le capacità, scopo di tutte le ambizioni, che tutte le arti adornano, ed abbellano a vicenda, oggetto del piensiero, delle cure, dei voti di tutti, orgoglio del paese, regina riconosciuta, a cui i palagi, e le capanne, i borghi, e le città, e le provincie, offrono il loro omaggio? In niun luogo. È egli un bene? è egli un male? A che serve il deciderlo? È un fatto, e un sintomo.

Questo fatto è il riassunto della storia svizzera. Egli è un segno dell' azione del passato, la misura del possibile nel tempo presente. Egli è un effetto, e un ostacolo. Un effetto di ciò che fù: un ostacolo alla creazione di un sistema, che ogni lato respingerebbe. Dove sono i fatti generali dell' istoria svizzera che attestino lo sviluppo dell' idea d'un potere centrale attivissimo e dominatore esclusivo sopra la sovranità cantonale? Non sarebbe che troppo facile citare un gran numero di fatti opposti.

A giorni nostri ancora, quelle difficoltà e quegl' indugii, che costantamente attraversarono la via alla conclusione dei concordati più desiderati, e quelle Diete sì diversamente istruite, e quelle decisioni sì difficili a prendersi, e quei disaccordi che noi tutti si profondamente affligono; sgraziatamente quessi fatti non attestano che di troppo l' energia del sentimento cantonale, e la sua preponderanza sul sentimento nazionale. Finalmente, per riconoscere un tal fatto, non c' era d' uopo che rivolgere la mente alla discussione, che precedè il decreto della Dieta

per la revisione del Patto; non ci occorreva che richiamarci alla memoria l' apertura delle instruzioni, le ripugnanze, ed i timori che diversi cantoni manifestarono.

Un solo episodio di principio unitario fù introdotto alla fine del passato secolo nella storia svizzera. Ma l' estensione esorbitante del principio, l'origine poco nazionale del sistema, le calamità, da cui, per la forza delle circostanze generali, fù accompagnato, in fine, la sua breve durata; queste ragioni tutte insieme impedirono ad esso di esercitare sulle idee popolari un' influenza capace ad attenuare il vigore del principio cantonale.

Ci saremmo adunque mossi da un errore di fatto, se ci fossimo condotti a credere che la Svizzera era preparata per ricevere un organizzazione, il principio preponderante della quale non fosse stato quello della sovranità dei cantoni.

Ma se accordar pregio ad un fatto generale, ed accordargli pur anco il debito valore, è atto d'uomo di stato; dall' altra parte farsene schiavi, secondare tutte le sue pretese, lusingare, per così dire, i capricii, non sarebbe proprio che di spiriti ristretti e timidi, di anime di elevazione sproviste. Le opinioni ragionevoli, gl' interessi bene intesi, hanno diritto al vostro rispetto; inclinarsi davanti all' errore, far plauso ai pregiudizj, accarezzare l'egoismo, sarebbe discendere alla parte d' adulatore. Sarebbe d' essa più ignobile, esercitata verso parziali individui, che verso de' popoli? esercitata da uomini privati, che da legislatori?

I Consiglj della Svizzera non ignorano che se i

costumi influiscono potentemente sulla legge, la legge, dal lato suo, non è senza qualche influenza sui costumi. Ugualmente sarebbe adunque irragionevole di compellere la legge contro il torrente delle opinioni, come sarebbe codardia ed imprudenza lasciarla in balia della procella.

Noi non potevamo ammettere un ipotesi ingiuriosa alle legislature cantonali: noi non dovevamo supporre, che desiderando la conservazione della sovranità cantonale, come base del sistema, esse avessero nel tempo stesso l'intenzione di ricusare al potere centrale ogni ulteriore concessione.

Questo pensiero sarebbe in manifesta contradizione colla revisione del Patto. Certamente questa non fù decretata nella intenzione di lasciare le cose quali erano, e meno ancora in quella di rallentare di più il legame federale. Rivedere il Patto, o è espressione vuota di valore, o significa che il Patto federale deve essere fortificato. Ove attingere questo incremento di forza, se non è alla sorgente, nella sovranità cantonale? Altramente il pretendere di trovare i mezzi di dare e conservare a un tempo, sarebbe proporsi un problema insolubile.

Basata sulla forza del decreto che l'avea instituita, la Commissione ha potuto adunque dispensarsi d'esaminare il Patto del 1815, ed i suoi risultati durante gli ultimi diecisette anni. Non più ci compete il provare che la ragione e l'amor della patria a noi comandano imperiosamente di acconsentire, nell' interesse di tutti, a qualche concessione ulteriore in favore della forza federale.

Questa necessità, questa urgenza, furono già riconosciute dai vostri suffragi nell' ultima Dieta.

Questi suffragi, egli è vero, non furon unanimi. Ma ben ci ricordiamo d' altronde, che anche fra i dissidenti, il Patto del 1815 non trovò alcun difensore. Si discusse sull' opportunità del momento; non fu punto contestata la revisione.

Si riconobbe adunque che più o meno sollecitamente dovevano i cantoni essere chiamati a fare qualche ulteriore sagrifizio alla patria, a porre qualche cosa di più nel fondo comune, per ottenere in seguito un largo contraccambio in prosperità, in forza, in nazionale dignità.

E per l' opportunità del momento! Esso non è solamente opportuno, ma imperioso. Si dovrà egli attendere che la patria si muoja, perchè si cessi d' essere avari inverso questa madre commune di sagrifizj e di soccorsi?

Di più, o Signori, chiedendo alla sovranità cantonale i mezzi di sostituire ad un organizzazione federativa incompleta e debole, un sistema più solido, una centralizzazione più compatta, noi non obbediamo solamente alla nostra convinzione personale; la nostra domanda è pure l' espressione di un sentimento largamente sparso, e di un bisogno nazionale.

Nè si voglia perciò farsi troppo solleciti di accusarci di contraddizione. Un espressione nazionale non si trova interamente in un sol fatto, in un sentimento unico. Gli elementi da cui deriva sono moltiplici e variati; essi si modificano e si corregono reciprocamente. Riconoscerli tutti distintamente, e verificare l' influenza

che gli uni esercitano sugli altri; tale è lo studio a cui deve applicarsi l'uomo di stato. La verità delle sue investigazioni, la giusta misura delle sue risoluzioni, sono poste a questo prezzo.

L' idea della sovranità contonale è sempre l' idea dominante: ma sarebbe egli però convenevole il dire, che l' idea della nazionalità svizzera non occupa punto la nostra mente?

Quest' asserzione sarebbe respinta con un grido d' indignazione. La patria svizzera! Essa pure ha il suo seggio nei nostri cuori. Il nome di Svizzero, ne è da per se solo la prova ; da se solo annunzia un gran fatto nazionale. Chi siamo noi lungi da nostri penati, qual nome invochiamo, di qual nome andiamo noi superbi, quale istoria richiamiamo alla memoria, qual è il nome del nostro vessillo, de' nostri soldati, della lealtà loro, e del loro valore! Svizzero. Questa parola domina sopra la diversità de nostri idiomi, de' costumi, delle religioni, dell' industrie; questa parola, con tutto il seguito delle idee che l'accompagnano, primeggia al disopra delle tradizioni locali, o meglio direbbesi, in se tutte le assorbe. Sola quella voce è per noi, nella nostra lingua, la vera antitesi di straniero. È dessa che c' imprime un carattere indelebile di comune nazionalità. Per sua virtù noi presentiamo, agli occhi dell' estero, un aspetto più nazionale ancora di quello degli abitanti della destra del Reno. Perchè mentre questi possono dimenticare di chiamarsi Allemanni, per dirsi Prussiani, Bavari, o Sassoni, il figlio delle Alpi si chiama sempre Svizzero, ne' mai soffre nominarsi l' uomo di Friburgo, di San-Gallo o di Glarona.

Quelle trè benedette mani, che si alzarono al Grütli non appartennero ad una sola e medesima popolazione: ma come fondatrici di una fraterna alleanza, esse rivelarono un fattò, quello della nazionalità svizzera. Dallo sviluppo successivo di questo fatto morale, da questo sentimento comune che anima tutti i popoli stretti intorno al nucleo dell' Alpi, ne venne che la Confederazione rapidamente si estese, e che malgrado le profonde differenze loro, il pastore dei cantoni primitivi contò nel novero de suoi fratelli l' altero Bernese e l' industrioso Zurighese.

Quante lotte, quanti strazj fra i cantoni Svizzeri! La discordia lanciava in mezzo ad essi i suoi dardi infuocati; la guerra civile lacerava il seno di una patria comune; la politica, la religione, le ambizioni, gl' interessi materiali, tutto infine sembrò più volte tendere a rompere per sempre il legame federale. Ad onta di ciò la Confederazione esiste, e conta cinque secoli di vita. Evvi adunque una forza segreta, un cemento morale, che nulla può sciogliere, nè le sventure dei tempi, nè le follie degli uomini. Là si scorge il principio nazionale.

Sì; l'idea d'una patria comune non ci è ignota, il sentimento di nazionalità è infuso ne' nostri cuori. E che che ne dicano i detrattori dei tempi moderni, è però un vanto di questi medesimi tempi, l' aver dato a questa idea più chiarezza, e più energia al sentimento che ne consegue.

Tutto ci rivela questo memorando progresso. Le parole, gli scritti, le feste nazionali, le scientifiche, e letterarie società, i voti, i progetti di molta parte de' cantoni, e quell' ansietà stessa, e quell' inquietezza generale che

niuno può dispensarsi di riconoscere, e quelle speranze, che in un nuovo Patto, e in una più solida Confederazione si ripongono, e nella quale ognuno confida trovarsi il rimedio ai mali che affligono la patria.

Adunque, o Signori, queste due idee, il cantone e la patria svizzera, la sovranità cantonale, ed il poter centrale esistono presso di noi. L'una e l'altra hanno il loro potere, il loro impero: ma diverso è l'imperio, come disuguale ne è il potere. Il sentimento della nazionalità svizzera è, può dirsi, la nostra poesia, il nostro bello ideale. Sublimando l'immaginazione, infiamma i cuori; e nelle circostanze gravi, nelle angustie della patria, quando non è più tempo di calcolate esitazioni, quando nello strepito di un gran periglio, non più s'ode la stridula voce de' particolari interessi, il nazionale sentimento riprende tutta intera la sua forza: discende dalle alte sue regioni, domina la vita reale e pratica, e seguendo il suo nobile vessillo, i Svizzeri combattono, e muojono da fratelli sul medesimo campo di battaglia.

Ma nelle realtà della vita ordinaria, nelle applicazioni giornaliere, perchè dissimularlo? il principio cantonale conserva il suo primato: in esso si cerca la regola: nel poter centrale non vedesi che l'eccezione. Il primo è la sorgente, il secondo il derivato. La teoria protegge il poter centrale: ma le tradizionali ricordanze gridano accor' uomo; la lega degli interessi si sente scomporsi dal movimento delle idee.

Noi dobbiamo guardarci dal confondere due fatti morali ben distinti fra loro: il sentimento della nazionalità,

e la convinzione della necessità di un potere centrale estremamente energico.

Nella mente degli uomini che fanno dipendere dal ragionamento le loro convinzioni, quelle due idee possono essere strettamente congiunte; essi possono ravvisare in una la premessa, nell' altro la conseguenza. Ma s' ingannerebbero, pensando che il pubblico li segua nella loro forma di ragionamento. Il pubblico sà benissimo tenere in serbo un sentimento, un principio per le grandi opportunità, come que' vasi preziosi che si porgono in mostra soltanto ne' giorni solenni. Se vuolsi comandarne l' uso diurno, esso ricalcitra, e si rinserra nel campo degl' intemateriali. La logica non ha più armi per raggiungerlo.

Per ottenere che l' idea della sovranità nazionale avesse tal forza da divenire facilmente popolare, applicarsi senza resistenza agli affari ordinarii, e dar origine ad un potere centrale, che considerato non fosse come una derivazione parziale delle sovranità locali, sarebbe necessario uno stato federativo prodotto dallo scioglimento di uno stato unitario. Allora l' idea del poter centrale preceduto avrebbe quella del poter locale; le tradizioni e le abitudini sarebbero in favore del primo; e ne conseguirebbe per sua natura, che il popolo non riguardasse le sovranità particolari, che quali emanazioni della sovranità generale. Ma ben altrimente avviene nelle Confederazioni, che siformarono per l' adesione successiva di stati indipendenti, aventi ciascuno la propria individualità, ed organizzati in Confederazione, non per via di poteri sottratti all' autorità centrale, ma per via di concessioni fatte in suo favore.

Concludiamo. La sovranità de' cantoni è in Svizzera il principio storico e fondamentale, l' espressione del passato e del presente. Ma questo principio, questa espressione, oggi più che mai sono modificati da un altra idea, dall' idea d' una patria comune, di un interesse generale, che fà d' uopo proteggere e consolidare.

Si è in questi due combinati principj, che noi abbiamo fissato il nostro punto di mira.

Noi abbiamo rispettato il principio della sovranità cantonale; e gli abbiamo conservato il posto che la maggioranza degli Svizzeri gli destina: ma non ci arrestò la tema di chiedergli maggiori concessioni: non le appelleremo sacrifizj, perchè non abbiamo domandato se non ciò che ci parve indispensabile al bene di tutti, alla sicurezza, ed ai progressi di quella patria comune, senza della quale le nostre sovranità cantonali non sarebbero che miseria ed illusioni. Si potrà forse credere, che richiedemmo de' sagrifizj alle false opinioni, ma non mai alla ragione, ne' ai ben intesi interessi.

In breve, noi crediamo, che la Confederazione svizzera deve rimanere nella prima delle due classi di confederazioni da noi indicate, approssimandosi però alla seconda quanto si può senza cambiar natura.

Voi giudicherete, o Signori, se la nostra credenza è conforme allo stato del paese, e convenendo voi nella opinione nostra, voi giudicherete, se con misura ed equità noi sostenemmo nel progetto la parte dei due principj.

Se noi abbiamo avuto la sorte di restare ne' limiti del vero, se non peccammo di parsimonia verso il poter cen-

trale, l' addottare il nuovo Patto sarà un cambiare la faccia delle cose in Svizzera. La Confederazione non sarà un illusione più pericolosa dall' isolamento, per l'erronea sicurezza ch' essa può offrire. Cesserebbe il diritto di parlare sdegnosamente de' ventidue municipii della Svizzera. Cesserebberro i guerrieri ne' loro piani strategici di riguardare la Svizzera, non come la gran fortezza dell' Alpi, ma quasi fosse un deserto, facile conquista al primo veniente, e più non si trovassero sulle sue montagne, e nelle sue vallate valorosi per difenderle.

Ci è caro ripeterlo, o Signori; voi giudicherete se il nostro lavoro prepara alla Svizzera quel carattere di forza e di progresso, che le circostanze generali dell' Europa moderna impongono ad ogni stato, che voglia godere propria esistenza e reale indipendenza.

II. Fin qui' vi abbiamo esposto il nostro principio dirigente, ed i motivi che ci determinarono ad addottarlo. Ora procederemo, indicando le applicazioni più importanti che ne facemmo, tanto per stabilire le basi della nuova Confederazione, quanto per l'organizzazione del governo federale.

Noi vi proponiamo prima d' ogni cosa la dichiarazione formale che i ventidue cantoni della Svizzera sono sovrani e, come tali, esercitano tutti i diritti, che non hanno espressamente deposto nelle mani del poter federale (1). Questi ventidue stati sovrani si costituiscono in Confederazione svizzera (art. 1er) per l'incremento della prosperità di tutti, per la difesa dei loro diritti e delle loro libertà, per la con-

(1) Preambolo, e art. 2.

servazione dell' indipendenza e della neutralità della patria comune (art. 3). A questo sacro intento essi rinovellano, e fortificano l' antica alleanza, si promettono di nuovo consiglio e soccorso vicendevole, e ripetono davanti Dio, ed agli uomini il giuramento de' loro antenati: *Uno per tutti, tutti per uno!* (art. 4.)

Tali sono le basi fondamentali del Patto; tale la politica religione della Svizzera. Fuor d'essa non v' è nè onore, nè sicurezza, nè speranza.

Per procedere dai principj generali all' applicazione, era d' uopo stabilire due specie di rapporti. I rapporti dei cantoni tra loro, e tra i loro abitanti; i rapporti di ciascun cantone con la Confederazione.

In quanto ai primi, sarebbe certamente superfluo di giustificare la disposizione che vieta ai cantoni, in caso di contestazioni tra loro, di farsi giustizia coll' armi, di aver ricorso a vie di fatto, ed alla forza (art. 7), e quella che ad essi prescrive di accorrere immediatamente, senza l'ordine del poter federale, al soccorso di un cantone vicino, che l' invocasse, per subitaneo pericolo, che dall' estero, o dall' interno gli venisse, il governo cantonale non estimando sufficiente la propria forza alla conservazione dell' ordine, e delle leggi (art. 10). D'altronde si fatta disposizione si trova nel Patto del 1815.

Sarebbe desiderio nostro potere con egual brevità trattare un altro soggetto, e poter pur lusingarci che basta esporre la questione per risolverla. Sarebbe male apporsi. Però di chè trattasi in ultima analisi? di sapere se in fatto noi siamo tutti Svizzeri, se agli occhi nostri il nome di con-

federati è un legame di fraternità, o una vana parola. Egli è sulla libera facoltà de' cittadini di stabilirsi da un cantone negli altri, inserta nel nuovo Patto, che noi invochiamo la vostra attenzione.

La commissione avrebbe creduto mancare al suo mandato, se non vi avesse proposto di riconoscere come principio fondamentale il diritto di libero domicilio, accompagnandolo di tutte le garanzie necessarie per assicurarne l'esercizio (art. 36).

E che! Potrebbesi da noi essere intenti alla revisione del Patto, tenteremmo noi di porre più solidamente le basi della Confederazione, faremmo noi ogni sforzo per soddisfare le necessità morali del secolo, e quel sentimento di nazionalità che ne' nostri cuori si sviluppò, e si congiunse a quello della sovranità cantonale; e dopo tutto ciò continuerebbero i Svizzeri a trattarsi reciprocamente in casa loro come stranieri, e nella guisa in cui non sono trattati in molti stati esteri!

Diciamolo francamente, se gli Svizzeri non fossero ancora dotati di tanta parte d' incivilimento e di patriotismo, da far cadere alle frontiere de' loro cantoni quelle barriere, che ne respingono i loro confederati, e da farli ricevere gli uni presso gli altri altrimenti che per una tolleranza sdegnosa, ed incerta, dovrebbesi quasi disperare del nobile tentativo della rigenerazione federale, che la Dieta ci ha confidato di preparare.

L' acqua, ed il fuoco sono interdetti da Svizzeri a Svizzeri! Da Svizzeri a Svizzeri: Noi vi scacciamo dalle nostre mura, oppure voi non vi rimarrete che a grado nostro;

noi vogliamo esercitare sopra di voi un potere arbitrario; voi dovete esser giuoco de' nostri capricii! A quali uomini oserebbesi tenere una tal favella?

A de' colpevoli! Nò: noi vi proponiamo di stabilire con legge federale i casi nei quali unicamente uno Svizzero potrà, con la pena del bando, essere espulso da un cantone in un altro (art. 41, *b*).

A uomini immorali? Nò: noi richiediamo un certificato di buona condotta (art. 36 *a*), e l'espulsione in via legale è conservata (art. 36 *e*).

Agl' indigenti? Noi accordiamo ai cantoni il diritto di rimandarli, affinchè il loro luogo d' origine ne abbia la cura ed il peso (art. 36 *e*).

Quali sono adunque gli uomini che voi volete espellere?

Sono que' uomini stessi, che nel caso di pericolo correrebbero a morire con voi alle frontiere della Svizzera; i medesimi che voi abbraccieresteste sul campo di battaglia, i vostri fratelli d' arme nella causa santissima del nazionale stendardo.

Forse quegli uomini stessi appartengono a quel medesimo cantone, che in caso di periglio nell' estero o nell' interno voi chiamereste alla difesa del vostro suolo, delle vostre libertà, del vostro governo. E oggi, perchè il periglio è lontano, perchè non credete aver alcun bisogno di loro, oggi voi avreste cuore di dire ad essi: quì non v' è ospitalità per voi; questa terra è chiusa per voi; siete stranieri; ci ritornerete fratelli, ma soltanto nel giorno ove avremo bisogno delle vostre braccia.

Nè varebbe l'addurre, che questo diritto di rifiutata os-

pitalità essendo comune a tutti cessava d'essere un' ingiustizia. Anzi sarebbe strano ragnamento, perchè sarebbe implicitamente giustificare il male in casa propria, autorizzandolo nell' altrui! Il male perderebbe così la sua natura, se non esistesse altrove il privilegio del bene! Il male non saria piu tale, solo perchè esisterebbe da pertutto.

Fortunatamente per l'onore della Svizzera, tale non è lo stato delle cose. In molti cantoni, i Svizzeri non incontrano alcun ostacolo a stabilirsi liberamente, qualunque siasi il luogo di loro origine, la lingua, la religione, l'industria. Migliaja di Svizzeri di ogni professione vi dimorano tranquillamente, lavorano, possedono, comprano, vendono, e attendono a speculazioni, e fanno buon testimonio della differenza che passa fra cantone e cantone. Gli uni, fedeli allo spirito federale, ne seguono i precetti; gli altri, convien pur dirlo, li eludono.

Eludendoli divengono essi stessi vittime di un errore. Il libero stabilimento non proteggendo ne' gli uomini immorali, ne' i questuanti, que' cantoni respingono da loro l' industria, i capitali, il lavoro lucrativo, che è tanta sorgente di ricchezza nazionale. La concorrenza punto non anima i loro mercati; le loro risorse rimangono stagnanti ed inerti; l'aumento de loro capitali è lento, e quasi nullo. — Il paese è povero. Se la sua povertà è reale, se non è la conseguenza di scarso intendimento, e d'inveterata pigrizia; se non vi è veramente alcuna sorgente di ricchezza da porre a profitto, non sarà quello certamente il luogo ove si cercherà di stabilirsi. Opporsi al principio della libertà, egli è in tal caso un blandire il male senza

profitto, diciamo meglio, con pericolo. — Perchè in sì fatta ipotesi sarebbero gli Svizzeri de' cantoni poveri, che emigrarebbero ne' cantoni ricchi. Or che ne seguirebbe, se questi cantoni vedendo altrove in tanto sfregio il principio sacro del libero stabilimento, rendessero la pariglia? Ci guardi il cielo d' incoraggiarneli; commetterebbero un atto immorale, e nocivo. Ma quando si sottopone se stesso all' obbedienza di un pregiudizio, si ha egli il diritto di contare sulla ragione degli altri?

Noi il chiamammo pregiudizio; ed è veramente tale. Non intendiamo discutere ora le leggi dell' economia politica, e ci limiteremo soltanto ad osservare, che trattasi in fondo di sapere, se l' industria svizzera, e le sorgenti della nostra ricchezza saranno sviluppate in un solo, ed ampio opifizio nazionale, o in ventidue piccoli. Il secondo caso si verifica allor quando le leggi cantonali relative ai creditori, alle ipoteche, all' amministrazione della giustizia non proteggono la sicurezza dei capitali, e la libertà degl' individui; si verifica sopra tutto (e questo è il punto che ci occupa) quando la libertà di stabilirsi non è garantita. Gli uni mancano di capitali, gli altri d'industriosi, di uomini forniti delle cognizioni necessarie. Non sempre i capitali si separano dalla sede dei loro possessori. Indipendentemente dagl' intralci, che le leggi civili di parecchi cantoni oppongono a questa separazione, la natura dell' intrapresa richiede sovente, che il capitalista invigili da se, o col mezzo d'uomini a lui cogniti l'impiego del suo capitale. Per altra parte, i capitali non imprimono un movimento all' industria, se non quando l' intel-

ligenza e l' esperienza ne dirigono l' impiego. Altrimenti tutto languisce: si è povero, perchè non si sà esser ricco: si guardano con timore i mezzi di migliorare la sua fortuna, perchè non si comprende il meccanismo della ricchezza. S' ignora ancora, per citare opinioni, e fatti noti, che là ove nulla intralcia l' impiego de' capitali, vi può essere più vantaggio a vendere le sue proprietà, che a conservarle; si giungesse anche a vendere la metà del territorio cantonale, a venderlo ad esteri! Chi non ha intesa quella volgare espressione: Se li lasciamo fare, i capitalisti di tal o tal paese compreranno il nostro cantone! Sarebbe questo veramente gran danno! Essi lo pagherebbero a tal prezzo che ai venditori non isconverebbe; se il prezzo non migliorasse la sorte de venditori, potriano essi decidersi alla vendita?

Nel primo caso, in quello, cioè, ove la libertà di stabilirsi, favorita dalle leggi civili di ciascun cantone, farebbe della Svizzera un solo e vasto opifizio, e di ciascuna città un mercato comune di tutti i prodotti elvetici, allora lavoro, industria e capitali, prenderebbero il loro livello naturale, e nazionale. Si troverebbe impiego per ogni cosa, e per tutti; si vedrebbero nuove intraprese, nuove industrie stabilirsi; molto forze che la natura ci offre, oggi inutili, sarebbero utilmente impiegate. Una nuova vita animerebbe tutto il paese, e lo metterebbe in istato di meno temere il concorso dell' industria estera, concorso che ogni giorno diviene più minacciante per i paesi che non progrediscono. Ne ridonderebbe profitto ai privati, ed al governo; la ricchezza e la consumazione

aumenterebbero; le tasse indirette, altre non se ne impongono in Svizzera, aumenterebbero in proporzione. Forse ben anco la popolazione non sentirebbe più al medesmo grado il bisogno di decimarsi, cercando ventura in perigliose emigrazioni, o in un industria contro la quale tante querele si elevano, la guerra, e la polizia militare che si esercita per conto altrui.

Tristo e desolante è pur lo spettacolo che presentano que' Svizzeri che s' inducono ad emigrare in remote regioni, o a servir lo straniero, mentre in altre parti del suolo elvetico è difficile studio trovar impiego all' abbondanza de capitali.

Ma come puossi far cambiar faccia al paese rispetto alla pubblica, e privata richezza, restringendo a questa le vie con mille intoppi, e sottopendo i cittadini all' arbitrio ed al capriccio? Deviando dal suo corso la sorgente della prosperità nazionale, puossi egli conservar la speranza di attingervi largamente?

Gli ostacoli contro il libero domicilio non sono i soli che ad essa nuociono; ma sono di principal considerazione; altri saremo in istato di osservarne in appresso. Non ci limitiamo a raccommandare alla vostra sanzione la rigenerazione politica, ma ben anco quella del commercio e dell' industria.

Nel proporvi il libero domicilio con le opportune guarantigie, noi siamo fedeli ai principj che ci dirigono, ed abbiamo sostenuto la parte della sovranità cantonale, e quella della nazionalità svizzera.

Noi non domandiamo in favore de' domiciliati i diritti

politici. Essi non sono cittadini del cantone; non sono membri di quell' unità politica; non proponiamo che i domicilio basti per pretendere il diritto di naturalità. Noi rispettiamo la sovranità cantonale.

Fanno essi abuso dell' ospitalità? Divengono, fosse anche per sventura, a peso del cantone? sono rinviati onde trassero l'origine; noi non proponiamo di commandarvi per legge la commiserazione, e l'indulgenza.

Nè veniamo tampoco a proporvi d' imporre ai cantoni leggi civili o commerciali, proprie a favorire il libero domicilio, a garantire, in tutti gli stati, i medesimi vantaggi agli Svizzeri che vi si traggono a stabilirsi. Nò! in tal materia è lecito desiderare e render palesi i desiderj. La sovranità cantonale conserva nullameno l' integrità del suo diritto, ne' mai intendemmo imporre termini ad esso. Altro non proponiamo se non che si cessi di espellere dal suolo svizzero degli Svizzeri onorati, e provvisti di sussistenza dalla fortuna propria, o dal lavoro.

Non ignoriamo che gli Svizzeri domiciliati non godranno in tutti i cantoni degli stessi vantaggi. Che vale? purchè lo Svizzero domiciliato sia trattato come l'uomo del paese, e che odiose eccezioni non traccino fra loro indegne distinzioni in fatto di rapporti civili.

Se fatalmente si pensasse, che troppo largamente estendemmo la parte del sentimento, e dell' interesse nazionale, non saria senza ragione il disperare della patria rigenerazione.

Dopo aver stabilito quanto concerne il variato domicilio degli Svizzeri dal proprio in altri cantoni, rendeasi

pur necessario dichiarare i rapporti che devono esistere fra gli Svizzeri tutti insieme, qualunque siasi il loro domicilio in seno della Confederazione.

Non produrremo qui di nuovo le considerazioni che non ha guari esponemmo. Noi ripeteremo soltanto che se la libera circolazione in Svizzera, il libero commercio, il diritto di successione, l' abolizione di ogni diritto d' albi naggio de' cantoni fra loro, l' eguale diritto dei creditori di qualsiasi cantone, non fossero riconosciuti e garantiti, noi non saremmo degni del titolo di confederati.

Si fatti principii non furono contestati mai. Furono anzi proclamati nell' atto di mediazione, in parte nel Patto del 1815, ed in varii concordati. Le leggi non si tacquero, ma ben pochi Svizzeri le ascoltarono.

In oggi si tratta di passare dalle generalità ai fatti, dalle promesse ad una fedele ed intera esecuzione.

Per giungere a questo desiderato fine, noi abbiamo cercato di meglio definire que' diritti, e di dare maggior precisione a quelle stipulazioni (art. 14, 38, 40).

Finalmente per assicurare l' esecuzione di quegli obblighi reciproci, noi proponiamo di confidare ai diversi rami del poter federale, quale si trova organizzato nel nostro progetto, un' autorità, ed una forza proporzionate allo scopo che egli deve ottenere.

Tutte questa disposizioni sono pur anco in accordo coi principii d' onde noi ci dipartimmo.

La sovranità cantonale conserva la sua libertà, ed il suo andamento. Ciascun cantone regola a suo intendi-

mento la legislazione civile, la commerciale e la criminale. In ciò consiste il rispetto al principio dominante. Noi domandiamo soltanto che non si ponga in obblio la nazionalità svizzera al punto di trattare i suoi Confederati altrimenti che i proprj cittadini. In oltre noi domandiamo, che in caso di doglianze, e di reclami tra due cantoni, essi si sottoponghino al giudizio federale, a quell' autorità che da loro medesimi deriva, ed è conseguentemente, e ad un tempo, autorità loro propria e di tutti insieme. Ricusare il giudizio federale sarebbe un rinnegare la Confederazione. Se ogni cantone volesse esercitare il sommo della sovranità, terminando da se le sue querele, converebbe, per conseguente, riconoscere il diritto di guerra tra cantone e cantone. In tal caso qualunque si fosse Patto federale non sarebbe che un illusione, una beffa.

All' opposto quando questi diritti, e queste mutue obbligazioni fossero riconosciute e guarantite, veracemente noi avremmo fatto un gran passo, sì verso la rigenerazione civile, che verso quella dell' industria di tutta la Svizzera. E voi potreste, o Signori, con fiducia affermare, che mercè l'accorgimento, ed il patriotismo vostro, un' era nuova, e fortunata sta cominciando per la patria comune.

Con ciò nullameno non sarebbesi a tutto provveduto. I bisogni dell' industria non sarebbero ancora pienamente soddisfatti, nè il sentimento nazionale sarebbe pago, se altre importanti risoluzioni non coronassero l' edifizio.

Il libero domicilio, il libero commercio, il diritto di

successione, e gli altri diritti personali, ne sono certamente le base. Ma come potrebbesi sperare che l' industria e la prosperità nazionale prendessero tutto il loro sviluppo, se le strade della Svizzera comunque materialmente buone, non presentassero al commercio che impedimenti, ed ostacoli, con quelle barriere, che al confino di ciascun cantone si trovano frapposte? Come sperarlo, se ventidue diverse legislazioni ponessero incessante studio per moltiplicare al commercio le difficoltà, le perdite di tempo, i dispendii, senza altro limite e misura che l' interesse del momento, e senza darsi pensiero alcuno dell' interesse generale, ed dello accrescimento successivo dell' industria nel cantone stesso? Onde giustificare cotali abusi basterà egli porre in campo i diritti della sovranità cantonale? Le si dovrà forse, per testimonio di rispetto, concedere d'esser cieca, capricciosa, e tutta in se medesima rivolta, di guisa che dispensata sia dal dovere di mettere i suoi decreti in armonia coll' intéresse di tutti, e con quello del proprio cantone? La perdita del commercio, e l'annichilamento dell' industria, sarebbe una calamità da cui niuno andrebbe esente.

E quando agl' inconvenienti di questo caos che si figura sotto i nomi di diritto di transito, di pedaggi, di ponti, diritto di strada, di deposito, dogana cantonale, diritto di consumo, o tal altro, si aggiungano gl' intralci e le perdite che derivano da venti differenti sistemi monetarii, tutti più o meno arbitrarii, e gl' imbarazzi di venti sistemi pur diversi di pesi e di misure; resta egli dopo tutto

ciò d'altro a maravigliarsi se non che rimanga ancora in Isvizzera qualche commercio, ch' esso non abbia ancora abbandonato interamente le nostre strade?

Posta a fronte di si gravi difficoltà, travagliata da tanti opposti interessi, e conoscendo i tentativi fin quì inutilmente fatti per condurre a convenevole soluzione la quistione del transito e dei pedaggi, la commissione fù pur anco sul punto di scoraggirsi, è di confessare, deplorando, la sua insufficienza. La teoria era facile; la pratica sembrava impossibile.

Per altro, qual sarebbe un nuovo Patto che sanzionasse così l' improvvidenza e il disordine? Che trattasse della politica, e negligentasse gl' interessi diretti e materiali, la prosperità del popolo? Qual solida base si potrebbe egli sperar di dare al sistema politico, se constasse l' impossibilità di porre d' accordo i cantoni sul regolamento di qualche interesse pecuniario, e la volontà loro di persistere a farsi ostili gli uni contro gli altri!

Onoratissimi Signori, la questione politica e la questione materiale sono si strettamente congiunte, che in vano ci lusingherebbe la speranza di sciogliere la prima, senza dare alla seconda convenevole diffinizione.

Tocca a voi a decidere se la rigenerazione intera della Svizzera deve o nò essere impedita per qualche interesse materiale.

Nell' intraprendere si complicato soggetto, noi tentammo d' introdurvi chiarezza, ordine ed uniformità, nelle quali cose consiste già un ben sensibile miglioramento.

Secondariamente abbiamo cercato quali fossero i limiti

che, nell' interesse generale, doveano segnarsi alla sovranità cantonale.

Finalmente non abbiamo negletto di considerare gl' interessi speciali e di località che ci erano conosciuti, e di stabilire per essi quelle eccezioni, che col sistema generale ci parvero compatibili.

Noi distinguiamo i diritti in trè classi (art. 16).

Quello che uno stato percepisce sulle merci, sulle vetture e sui carichi qualunque che traversano i suoi ponti e le sue strade, in vista delle spese necessarie alla formazione e conservazione loro. Vien per esso retribuito un publico servigio, a profitto degli stati che di questa spesa non possono gravare direttamente le loro finanze. Noi lo chiamiamo diritto di strada (strassengelder). Altri possono dirlo di transito, di pedaggio, o altrimenti; poco importa, purchè sia percepito per servizio delle strade. Se lo è ad altro titolo, non è più riconosciuto, e resta escluso da questa categoria, quand' anche fosse chiamato diritto di pedaggio, di ponti, di transito, di strada.

A maggior chiarezza noi abbiamo distinto in separato capitolo i diritti sopra i trasporti per acqua.

Finalmente, per non urtare di troppo le abitudini del linguaggio, noi abbiamo conservato il nome di *pontonage* (brückengelder) pel diritto che si percepisce al passaggio de ponti, sempre a fine di provvedere alle spese della costruzione e conservazione loro. Abbiamo altresì conservato l' espressione di diritto di deposito (Niederlagsgebühren), per indicare il diritto che pagano le merci che si depongono nei locali e magazzini che i cantoni o le comuni

hanno fatto costruire a tale uso. Si fatto pagamento è pur esso una retribuzione corrispondente a un servizio.

In fine, vi saranno due diritti di trasporto, uno per terra, il secondo per acqua. Nel primo è compreso, come appartenente alla sua specie, il dazio sui ponti; il diritto di deposito forma un diritto addizionale.

La seconda classe comprende i dazj di consumo (art. 24). S' intende per essi la tassa che il governo percepisce sopra alcune derrate e mercanzie, prodotte o introdotte nel cantone per esservi usate e consumate. Sicchè ogni derrata o merce di transito o di esportazione, non paga questo diritto.

In fine, noi comprendiamo sotto l' espressione di dogane o diritti d' entrata (Grænzgebühren), i dazj percetti alle frontiere sulle mercanzie introdotte in Svizzera (art. 17).

Di queste trè gabelle noi riconosciamo ai cantoni il dirito di riscuotere quella sui trasporti, per terra et per acqua, quella de' ponti, e l' altra pel deposito (art. 18 e 20).

Oltre il possibile ogni promessa è vana. Sarebbe questa la risposta di un gran numero di cantoni, se loro fosse richiesta la suppressione completa di questo diritto; e niuna replica sarebbe ragionevole. Le strade dispendiosissime ch' essi fecero stabilire, i debiti che per esse contrassero, il sistema economico di que' cantoni, che limitandosi ad alcune tasse indirette, non potrebbesi cambiare senza por sossopra il paese; tutto ciò rende necessaria la conservazione di quella tassa.

Non è però meno evidente che l' uso improvvido di questo diritto riuscirebbe a detrimento del cantone e

dell' intera Confederazione. Moltiplicare i diritti e gl' intralci al transito delle merci è in economia politica errore gravissimo, nel quale in ogni modo cadono sovente i governi condotti dall' interesse del momento. Si è spesso ripetuto, a ragione, che in fatto d' imposizioni due e due non corrispondono a quattro; pure questa verità non è compresa fin qui che da un piccol numero di stati.

Deesi adunque permettere alla sovranità cantonale di esercitare con arbitrio imprudente, il diritto che in essa riconosciamo di percepire un dazio di strada? Rinchiudesi in questo tutta la quistione.

L' esperienza non ha che troppo evidentemente dimostrato i funesti effetti di questo potere illimitato, come lo fù fin quì, malgrado le deboli barriere che la Dieta federale gli opponeva. Noi non vogliamo ripetere il lamento generale; risultane la rovina del commercio della Svizzera, del suo sistema economico, e della concordia frà i confederati. Chi avrebbe cuore di vedere senz' ira il nostro commercio impastojato dalle imprudenze di qualche cantone! E ciò dovrebbesi vedere in un epoca in cui nuove communicazioni si stabiliscono da per tutto all' intorno di noi, in cui le società private, e i governi operano di concerto per attirare sopra altri territorii che il nostro, i profitti del transito.

Innegabili sono questi fatti; e l' interesse generale della Confederazione è posto in grave paricolo. La rinnega adunque colui che le ricusa il diritto di difendersi contro si fatto disordine. E noi avremmo distorte le massime che da principio stabilimmo, se non vi proponessimo la concessione di quel diritto.

Di là conseguono le disposizioni seguenti, che noi abbiamo l' onore di proporvi.

1° La revisione generale per parte della Dieta di tutti i diritti della natura del diritto di strada (art. 19).

2° La revisione sarà fatta giusta il principio che que' diritti non potranno essere percetti che per le merci, viaggiatori, vetture, e bestiami traversanti una strada svizzera;

In considerazione delle spese di costruzione e mantenimento delle strade, ponti e locali di deposito, e in proporzione al peso degli oggetti, al numero dei viaggiatori, dei bestiami e delle coppie di cavalli da tiro, ed alla distanza dei luoghi [art. 18].

3° Le strade commerciali saranno divise in stazioni. Un *maximum* uniforme sarà stabilito dalla Dieta per tutte le stazioni della strada medesima. Le disuguaglianze derivanti dalle montagne, e altre difficoltà del terreno, saranno compensate, attribuendo a un dato spazio un numero maggiore di stazioni, che ad uno spazio uguale in una strada ordinaria [art. 19].

4° Qualunque altro diritto, qualunque altra tassa che si percepisse, impedimento o ritardo che si occasionasse sotto pretesto di diritto di strada o di transito, sono proibiti [art. 19 e 23]: ogni tariffa e privilegio incompatibili con le regole stabilite dalla Dieta, cesseranno di aver vigore [art. 22].

5° Il potere federale è incaricato di vegliare all' esecuzione di queste disposizioni, come pure dei relativi decreti della Dieta, e di decidere la contestazioni che insorgerne potessero.

6° Finalmente abbiamo ammesso due eccezioni, una al § e, art. 19; l' altra all' art. 27.

La prima non tocca in modo alcuno gl' interessi generali della Confederazione; colla seconda, noi abbiamo rispettato dei diritti acquisiti, e tolti degli ostacoli all' accettazione del progetto, che a noi parevano senza di ciò insormontabili.

Tali sono le basi del sistema che noi vi proponiamo.

L' uniformità ci sembra congiungervisi con l' equ ità : n mai ci proponemmo quella uguaglianza materiale che in fondo non è che ingiustizia. Il differente numero di stazioni sopra spazj uguali, la latitudine del *maximum*, che in giusti limiti permetterà ai cantoni di stabilire la proporzione dell' imposta con i bisogni, di esigerla intera o in parte, di sopprimerla totalmente se essi lo credono convenevole, ci sembrano mezzi bastevoli di conciliazione fra l' interesse generale, e quello dei rispettivi cantoni.

Noi presumiamo per fino che in una prima revisione la Dieta non dovrà tirare il *maximum* a troppo ristretti limiti. Bisogna lasciare ai cantoni i mezzi di soddisfare i loro impegni; ai sani principii d'economia politica il tempo di propagarsi; ai governi quello di meglio combinare il loro sistema di finanze. L' essenziale consiste a porre una base razionale; e solamente coll' ajuto del tempo, e col diffondersi dei lumi, si può sperare di ottenerne tutte le conseguenze.

Il diritto di consumo è una delle principali sorgenti dei redditi tanto cantonali, che municipali, in tutti gli stati della Svizzera.

Se questo diritto non andasse a colpire che i prodotti cantonali, non vi sarebbe alcuna ragione di farvi intervenire l' autorità federale.

Ma tosto che và a colpire i prodotti esteri, o quelli degli altri cantoni, diventa un' eccezione al principio del libero commercio, che i Confederati si sono reciprocamente garantiti. In tal guisa si presenta legittimo agli occhi nostri l' intervento dell' autorità federale.

Vi è di più : nella maggior parte dei cantoni, questo diritto si percepisce alle frontiere. Prende così il carattere d'un diritto di dogana, e presenta un ostacolo di più alla libertà del commercio, alla facilità del transito.

La commissione non ha potuto dissimularsi gl' inconvenienti di questo sistema; ma come risolversi d' abolirlo? Come immaginare che i governi cantonali acconsentirebbero a privarsi ad un tratto del reddito loro principale, mentre la maggior parte d' essi non conoscono l'imposta diretta, e troverebbero ostacoli insormontabili se tentar volessero d' applicarla, mentre in molti cantoni, i redditi pubblici hanno recentemente sofferto una notabile diminuzione per il ribasso del prezzo del sale?

La commissione non dovea neppure far prova di combattere contro un' invincibile difficoltà. Solamente rimanevale a desiderare un cambiamento nel modo dell' esazione, la sopressione degli ufficii alle frontiere cantonali. Sgraziatamente dovette rinunziare anche a questo miglioramento. In una profonda discussione le fù evidentemente dimostrato, che per la mancanza in Svizzera di un

sufficiente numero di città considerabili e murate, per la necessità in cui si trovano parecchi stati di esigere questo diritto non a profitto di qualche città o comune, ma del cantone, e per la difficoltà di sostituire alla percezione alle frontiere metodi complicati, che richiederebbero investigazioni difficili nell' interno, ogni improvviso cambiamento nel modo dell' esazione sarebbe quasi cotanto impossibile, quanto l' abolizione del diritto medesimo. Noi abbiamo perciò dovuto rassegnarci a tali necessità, e cercare soltanto qualche via di diminuire le dannose conseguenze che a danno del commercio ne risultano.

Noi vi proponiamo di stabilire (art. 24),

1° Che questo diritto non sarà percetto che sopra certi determinati articoli, cioè sui liquidi, sulle derrate e prodotti greggi del suolo.

L' esazione d' un diritto alle frontiere non presentando i medesimi inconvenienti nei cantoni che toccano il suolo estero, noi l' abbiamo posta come eccezione. La Confederazione non ha che un tenue interesse nell' impedire che i cantoni imponghino a loro volontà sopra i prodotti dell' industria, allor quando ad essi pervengono direttamente dall' estero, e che servono al loro consumo. Dall' abuso di questo diritto non potrebbe risultare che una lieve diminuzione nel prodotto della dogana federale.

In fine, in lasciando ai cantoni la scelta del modo d' esazione, noi abbiamo posta la regola che questo non deve punto intralciare il transito, ed abbiamo attribuito alla Confederazione il diritto di esaminare le leggi e i decreti cantonali sù tal proposito.

2° I prodotti analoghi del cantone dovranno pure essere soggetti all' imposizione ed al medesimo segno che i prodotti degli altri cantoni. Si è questa la miglior garanzia contro l' abuso di questo diritto, e quella che a de' confederati si appartiene. Essa sarebbe intera e di piena sicurezza, primieramente se l' esazione alle frontiere fosse applicabile ai prodotti dell' interno; secondariamente, se ciascun cantone avesse nel suo territorio e in quantità considerevole i prodotti medesimi che si trovano nei cantoni vicini. Ma è ben altrimenti, e basterà citare, come esempio, il vino.

3° Pensò in ultimo la commissione, che se non era consentaneo ai veri principii d' economia politica, era però conforme allo spirito federale, accordare ai produttori svizzeri un vantaggio sui produttori esteri. È lo scopo del § *d* dell' art. 24.

Or certo non s' addice alla sovranità cantonale inquietarsi delle disposizioni del progetto sul diritto di consumo. Le restrizioni proposte sono si tenui! Il commercio e l' industria stenteranno a dirsi contente del nostro lavoro. Speriamo almeno che gli stati, convinti della necessità di non sagrificare gl' interessi generali a quelli di luogo, si sforzeranno almeno di non attenuare le guarentie che noi indichiamo.

Il terzo diritto, quello di dogana, noi vi chiediamo di riservarlo esclusivamente per la cassa federale.

Tali sono i diritti e le obbligazioni reciproche le più importanti, che, secondo il nostro progetto, devono esistere fra i membri della Confederazione, e che il

potere federale è incaricato di proteggere e di garantire.

III. I rapporti fra ciascun cantone e la Confederazione concernono:

L' interno,
L' estero,
La guerra, e
Le finanze.

Osserviamo i punti principali di ciascuno di questi rami.

*Interno.* I cantoni conservano la loro sovranità inquanto concerne il loro sistema constituzionale. Dovranno soltanto sottoporre le constituzioni loro all' esame de poter federale.

Esse non potranno rinchiudere nulla di contrario al Patto.

Dovranno garantire allo stato l' esercizio dei diritti politici secondo le forme democratiche o rappresentative. Questi diritti non potranno essere privilegio d' una classe di cittadini: non potrà esservi fra le diverse parti del cantone alcun rapporto di signore a suddito.

Queste clausole non hanno bisogno di giustificazione; si trovano, d' altronde, appresso a poco nei medesimi termini nel Patto del 1815.

Noi però introduciamo una nuova clausola. Che i cantoni dovranno provare, le loro constituzioni poter essere rivedute secondo forme constituzionali e legali (art. 6).

Quando pur questa clausola non ci fosse stata, o Signori, suggerita che dal desiderio di prevenire ogni cambiamento politico per atto violento, voi vi fareste certamente solleciti di addottarla. L' esperienza ha provato abbastanza quanto le rivoluzioni costano caro ai governi ed ai popoli. I governi vi perdono la propria loro natura i o vi periscono. I popoli, se vinti, cadono nella servitù; se vincitori, non pervengono alla libertà che dopo violenti scosse, e numerosi ostacoli, e spesso più stanchi dei loro sforzi, che soddisfatti dei loro conquisti. Le rivoluzioni, terribili necessità, voglionsi prevenire aprendo ai progressi una via regolare e placida. Fù detto sovente, essere dessa la valvula di sicurezza, e niun altra esisterne. L' esperienza ha pienamente confermato i decret; della ragione. Il progresso è la legge morale del mondo, essa è scritta in caratteri indelebili nell' istoria dell' umanità. Compiangiamo coloro che chiudono gli occhi per non vederla. Ma noi, uomini liberi, noi che sdegniamo ugualmente la qualità di padroni e quella di schiavi, riconosciamo altamente la legge del progresso, dono prezioso della Provvidenza. Confidiamo nell'avvanzamento delle società umane, e fatti esperti dal paragone del secolo nostro con quelli che il precederono, rinunziamo alla stolta pretesa di modellare i secoli futuri secondo le corte vedute di un giorno. Il progresso che verrà dippoi, penetrerà in mezzo delle nostre città, pacificamente se la via gli fù resa facile, violento, ma sempre irresistibile, se la mano del uomo osasse chiudergli l' ingresso.

Ma la clausola di che parliamo ci fù consigliata da un motivo pratico più speciale: noi lo indicheremo frà poco, quando tratteremo dell' importante oggetto dell' intervento federale in un cantone.

L' articolo 6 del Patto del 1815 stabilisce che i cantoni non possono formare fra loro legami nocivi al Patto federale e ai diritti d'altri cantoni. Questa disposizione ambigua meritavasi d' essere espressa con parole chiare e capaci di facile applicazione.

Noi vi proponiamo di dichiarare sollennemente che è proibito ai cantoni di conchiudere frà loro alcuna particolare alleanza o trattato politico (art. 8).

Membri della Confederazione, con essa unicamente devono essi aver rapporti politici. Le loro forze a lei appartengono. Ogni Svizzero è soldato per servire e difendere la patria commune. Tutti devono rispondere alla chiamata federale. E poichè non v' è alleanza o trattato politico che non impegni direttamente o indirettamente le forze delle parti contrattanti, non può essere permesso ai cantoni di concluderne fra loro. Sarebbe un rompere l' equilibrio, un indebolire l' insieme del corpo federale, eccitando fuor di modo la forza ed il vigore di qualche membro particolare.

I cantoni potranno concludere frà loro convenzioni relative ad oggetti di legislazione, d' amministrazione e di genere giudiziario; ma dovranno renderne consapevole l' autorità federale. Se esse non contengono nulla di contrario al Patto, ed ai diritti degli altri cantoni, non solo avranno pieno valore, ma si potrà s' é d' uopo, invocare

l' intervento federale per l' esecuzione di que' trattati. Il corpo federale è il protettore naturale dei cantoni che fossero lesi. Altrimenti non si potrebbe loro togliere il diritto di guerra. Questa osservazione importante troverà altre applicazioni.

L' articolo 9 del nostro progetto proibisce ai cantoni di tenere in piedi, senza consenso dell' autorità federale, più di 300 uomini di truppe stanziali; la gendarmeria non è compresa in questo numero. Questa disposizione non ha mestieri d' esser giustificata. Da una parte, i cantoni essendo protetti dalla Confederazione contro un attacco qualunque, non hanno bisogno di aggravare le popolazioni e di rovinare le loro finanze con spese sproporzionate ai loro mezzi; dall' altra, un corpo di truppe assoldate, che gli uni non potrebbero mantenere, che gli altri potrebbero avere più o men numeroso, sarebbe per questi una funesta tentazione La libertà cantonali e la pace pubblica della Confederazione potriano essere poste a repentaglio. Se il motivo della spesa può essere escluso, perciocchè la Confederazione non deve immischiarsi nelle finanze cantonali, il secondo, all' opposto, è sembrato alla Commissione rendere legittima la proibizione che noi vi proponiamo.

Vi sono pochissimi cantoni, o Signori, che esercitino il diritto di batter moneta; pochi che abbiano una moneta cantonale, in pezzi d' oro o d' argento. La maggior parte non hanno altra moneta propria che il biglione. I pezzi d' oro e d' argento in circolazione presso di loro sono monete estere.

Il billione svizzero offre grandissime varietà tanto rispetto alla forma quanto al valore.

L' unità monetaria non è la stessa per tutti i cantoni.

La lira svizzera non solamente è ideale, ma non presenta la medesima unità monetaria in tutti gli stati. I pezzi stessi d'oro e d'argento esteri non essendo posti a tariffa in lire svizzere di maniera uniforme nei diversi cantoni, ne segue necessariariamente che il valore di questa lira, riputata nazionale, varia esso pure, poichè non rappresenta per tutti la medesima quantità di argento fino.

Sarebbe difficile immaginare uno stato di cose più irragionevole, più nocivo alla facilità dei rapporti commerciali, più increscevole ai numerosi forestieri, che visitano la Svizzera, e più favorevole al monopolio ed a quelle speculazioni che il legislatore non deve in conto alcuno proteggere. Egli si discredita, contribuendo a trarre in inganno gli inesperti.

È tempo omai che la Svizzera abbia un sistema monetario vero, e nazionale. A questo intento la Commissione vi propone la centralizzazione delle monete, e lo stabilimento d' un sistema monetario, di cui ci siamo studiati di porre le basi (art. 27).

Vi proponiamo di addottare il sistema decimale e di prendere per unità monetaria una lira svizzera, uguale pél titolo, ed il peso a un franco di Francia.

Sono si ben noti i vantaggi del sistema decimale, che stimiamo inutile di qui esporli.

Si potrebbe, egli è vero, applicare questo sistema con un tipo monetario differente del franco di Francia, preferire una lira che fosse esclusivamente propria alla Svizzera. Questo pensiero avea non poche attrattive per noi; ma abbiamo ceduto al desiderio di dare in dote alla Svizzera una moneta che mettrà il suo commercio in più facile corrispondenza coi paesi esteri. Il sistema francese è molto conosciuto in Europa; è stato anco imitato in parecchi stati, fra quali il Belgio, il Piemonte, il ducato di Parma.

Le regole che abbiamo ammesse hanno per i scopo di prevenire il deterioramento e l'alterazione arbitraria delle monete, le capricciose stampe di biglione, in una parola, ogni tentativo di formarsi del conio delle monete un provento nazionale, a spese della verità e della fede pubblica.

La medesima tariffa regolera il corso delle monete tanto nazionali, quanto estere, per tutta la Svizzera, e sarà basata sul pregio reale delle valute. In altro modo non sarebbe possibile conservare un unità monetaria costante e vera.

Un solo e medesimo biglione federale sarà a poco a poco posto in luogo dei biglioni cantonali. Onde però non esporre i cantoni ad incontrare considerevoli perdite, noi abbiamo reputato conveniente di accordar loro un termine, che forse si giudicherà troppo lungo, per ritirare le monete di bassa lega esistenti.

Ciò che abbiamo detto delle monete svizzere, può applicarsi ai pesi ed alle misure. La confusione ed il di-

sordine essendo i medesimi, ci è sembrato necessario di attribuire alla Confederazione il diritto di stabilire un sistema di pesi e misure, uniforme e decimale. Sarà da prima introdotto nell' amministrazione federale, e poscia i cantoni lo stabiliranno nel loro interno (art. 28).

L' uniformità e la certezza del sistema monetario, l' uniformità dei pesi e delle misure, sono il compimento delle disposizioni che nel progetto si propongono in favore dell' industria e del commercio svizzero. Esse debbono andare di compagnia, in guisa che non potrebbesi staccare una parte senza indebolire le altre.

Ci parve che ai cantoni non dovevano riuscire spiacevoli queste due concessioni. L' esperienza ha provato che le cantonali legislazioni ed i *concordati* sono mezzi insufficienti per conseguire il fine che il poter federale potrà, senza fallo, ottenere. La conservazione adunque di questa porzione di sovranità non sarebbe pei cantoni che un insidia che tenderebbero a' loro medesimi. Non chiedam loro un sacrificio; bensì li preghiamo di voler l' utile loro. In tal guisa coopereranno ad un tempo a stringere e consolidare il legame federale, e provvedendo ai loro materiali interessi, renderanno alla patria comune un importante servizio politico.

*Estero.* Noi non proponiamo alcun cambiamento per tutto ciò che concerne il diritto pubblico estero della Svizzera. Conseguentemente è riservato alla sola Dieta il diritto di pace e di guerra, come pure quello di concludere alleanze, trattati politici, di commercio e di dogana con gli stati esteri.

Le convenzioni di altra natura sono permesse ai cantoni, purchè avanti di ratificarle, ne rendino consapevole la Dieta, la quale dovrà accertarsi ch' esse non contengono nulla di contrario all' Atto federale (art. 11 e 12).

Sarebbe superfluo dimostrare che la Confederazione non sarebbe che un illusione pericolosa, se un cantone potesse entrare con uno stato estero in relazioni politiche, amichevoli od ostili, eccetto quelle in cui la Confederazione stessa si ritrova. Noi conserviamo tal qual è il diritto pubblico della Confederazione.

Veniamo ora a riassumere le disposizioni principali che abbiamo fin quì spiegate. In richiamandole alla memoria, ci apriamo la via all' esame di uno dei punti più importante e più gravi del progetto.

I cantoni non potranno mantenere truppe assoldate se non in picciol numero, nè decidere da loro le contestazioni che con altri stati insorgessero, ne' contrarre alleanze particolari. Niuno potrebbe seriamente contestare la necessità di queste restrizioni alla sòvranità locale, quante volte però i cantoni ritrovino nel Patto le indispensabili compensazioni.

La Confederazione mette dei limiti all' armamento dei cantoni, e loro vieta l' uso della forza; ella dee dunque difenderli.

Del pari essa loro vieta di assecurarsi con qualunque siasi trattato politico, o particolare alleanza: dee quindi la Confederazione assumersi l'obbligo di proteggerli.

Da ciò proviene la necessità della guarentigia; da questa deriva l'intervenzione.

Il divieto di allearsi ad altri cantoni, e d' impiegare la forza, se accompagnato non fosse dall' obbligo di guarentire, diverebbe una colpevola sconsigliata misura.

La guarentia senza intervenzione non è che una parola vuota di senso.

Ne' piaccia indignarsi contro questa espressione, l'intervento. Essa non significa già un atto più o meno arbitrario, dipendente da motivi d'incerto valore, o di vani pretesti colorato. L'intervento convenuto nell' atto federale, fra stati sovrani, liberi di dettare la legge alla quale essi intendono sottomettersi, non sarà per noi che l'esecuzione di un obbligo positivo, spontaneamente stipulato.

Non si tratta adunque che di esaminare l' estensione della garanzia, le condizioni ed i limiti dell' intervento.

Noi vi proponiamo di dichiarare (art. 5) che la Confederazione garantisce agli stati il loro territorio, la loro sovranità, la loro indipendenza, quali sono riconosciuti nell' atto federale, l'ordine pubblico, finalmente la loro costituzione, come pure i diritti che ne derivano a prò del popolo, ed a sostegno delle autorità.

Questa guarantigia è più larga di quella espressa nel Patto del 1815.

E' presso che simile alla stipulazione dell' atto di mediazione. Bensi mentoviamo esplicitamente i diritti e le libertà del popolo, come pure i diritti e le attribuzioni dell' autorità cantonale, quali trovansi per la legge costituzionale definiti.

Di tutti questi punti, quello della garanzia delle

costituzioni è il solo che possa dar moto ad opinioni diverse. In fatti chi potrebbe immaginare il rifiuto di assistere un cantone, allorquando l'ordina pubblico vi fosse turbato da bande armate d' incendiarii o di predatori? Ma se la sedizione avesse origine dal malcontento del paese per causa della sua costituzione, dalla resistenza del potere ai combiamenti desiderati, la Confederazione dovrebbe ella esporsi a guarentire una costituzione forse cattiva, odiosa alla maggior parte de' cittadini? dovrebbero le bajonette federali servire a consolidare gli abusi, a proteggere un governo che non sarebbe più in armonia collo stato del paese? E cio affermando, che altro affermerebbesi, se non la garanzia dover rendere invariabili le ventidue costituzioni della Svizzera, in opposizione al principio del progresso? Resterebbe allor campo a soggiungere che la garanzia dovrebbe almeno essere temperata per un diritto di arbitrato, per l' equità federale. Ma quante difficoltà presenta l'applicazione di un tale diritto! In conseguenza, o tolgasi la la guarantigia, o le si ponga a lato, per temperarla, il diritto supremo di arbitrato.

Per quanto gravi sembrino queste obbiezioni, la commissione non le ha riguardate siccome insuperabili e decisive.

Sua prima cura fù por da canto ogni pensiero tendente a sottoporre al giudizio de' confederati, quali arbitri, l' ordine costituzionale de' cantoni.

Assegnare un limite a' si fatto diritto sarebbe stato di somma e pericolosa difficoltà. Posto nell' Atto fe-

derale come regola, come modo legale, e in qualche maniera ordinario di dar termine alle contestazioni, un tal dritto avrebbe leso profondamente la sovranità cantonale. Una passaggiera turbolenza, una sedizione, eccitata forse da una fazione audace più presto che numerosa, basterebbe a far sì che il sistema costituzionale di un cantone fosse esposto alla fortuna di un giudizio di arbitri.

Rimarebbe adunque il partito di non ammettere la garanzia. Questo rifiuto presenta egualmente obbiezioni insolubili : si trae dietro fra l'altre l'obbligo di riconoscere, senza esame alcuno, ogni fatto politico portato a compimento in un cantone, anche per la violenza.

E in verità qual sarebbe l' importanza di un esame, se la Confederazione non potesse nè costituirsi arbitra, nè ristabilire il governo legale in virtù del diritto di guarentigia ?

Si vorrà forse dire, che in virtù dell' esame fatto potrassi non riconoscere il nuovo governo ? Ma non vuolsi dimenticare che un cantone non è estrano alla Confederazione : essa non può restarsi lungo tempo, in faccia di un confederato, in uno stato unicamente negativo. Esistono fra loro rapporti, diritti, obbligazioni reciproche; il Patto federale può egli rimanersi inoperoso ?

La Confederazione, ricusando di riconoscere il nuovo governo, dovrebbe adunque intervenire o per ristabilire l' antico ordine di cose, o per costituirsi giudice fra i due sistemi. Ricadrebbesi così o nel caso degli arbitri, o in quello della guarenzia : circolo evidentemente vizioso.

Niun altro partito adunque rimarebbe che quello di

riconoscere ogni fatto politico che la forza portato avesse a compimento : forse il fatto di una fazione che all' improvviso sarebbe giunta ad impadronirsi del potere; quello di una minorità opprimente la maggioranza. Convien pur dirlo; questi fatti sono possibili. S' incontrerebbero adunque in questo sistema gl' inconvenienti stessi, di che faceasi argomento per escluderlo.

Ne' gioverebbe invocare la dottrina dei governi di fatto. Ogni governo di fatto è presupposto essere l' espressione della volontà nazionale; or come niuno ha il diritto di dettare la legge ad una nazione, qualunque sieno i risultati, felici o sinistri, de' suoi moti politici, non è pensiero nostro combattere una dottrina, la quale applicata a' stati al tutto indipendenti, agevolmente si giustifica. Niuno ha il diritto d' immischiarsi nei loro affari interni, neppur quando il fatto compiutosi non fosse l'espressione verace della volontà nazionale. Trattasi di una questione di famiglia, che punto l'estraneo non concerne.

Ma un cantone non è estraneo alla Confederazione. Che cosa è la forza federale, se non se il risultamento, l' aggregazione delle forze cantonali? Che diverebbe la Confederazione, se parecchj cantoni pei loro moti politici, per un seguito d' azioni e di reazioni, si trovassero ridotti all' impossibilità di concorrere alla comune difesa?

La Confederazione ha il diritto d' intervenire in un cantone, se l' ordine pubblico vien turbato al punto da compromettere la pace e la sicurezza federale. Chi vorrebbe niegarle si fatto potere? Se pertanto un moto subitaneo avesse distrutto il governo legale a profitto di una

fazione; e quindi alcun tempo dopo gravi turbolenze insorgessero per comprimere la fazione, e ristabilire la costituzione, che farebbe la Dieta?

Dovrebbe essa limitarsi a reprimere materialmente il disordine in grazia del governo di fatto? Ma facendo astrazione da ogni idea di giustizia, il ritirarsi delle truppe federali diverebbe segno di nuovi torbidi. Piglierebbe la Dieta a ristabilire il primo governo? Sarebbe investirsi degli attributi della garanzia.

Evidentemente l'idea del rifiuto della garanzia si congiunge a un altra idea che non è in modo alcuno compatibile col sistema federale, all'idea della mancanza del diritto e del dovere dell' intervento, all' idea di due stati affatto indipendenti, ed estranei l' uno all' altro.

La Confederazione ha certamente il diritto, e l'obbligo d' intervenire in certi casi. In conseguenza se la questione costituzionale si trova confusa coi fatti che hanno dato origine all' intervento, non vi è condizione di scelta che fra due soli mezzi; il giudicio di arbitri o la garanzia: il primo cotanto pericoloso; rimane la guarantigia.

Si dirà adunque che noi tendiamo a dichiarare immutabili tutte le costituzioni svizzere, che siamo creatori di *legittimità.*

Tale non è certamente il pensier nostro. La facoltà di costituirsi liberamente è uno de' più nobili diritti della Svizzera. Ogni cantone può introdurre nella sua legge costituzionale le modificazioni che gli sembrano convenevoli, purchè rispetti il diritto federale, e non tenti far allignare in Svizzera principii ch' essa ha proscritti per

sempre. Noi dimandiamo in oltre che abbiavi modo legale di revisione (art. 6). Chi apre regolari vie al progresso non fonda certamente ventidue statuti immutabili.

Sarebbe egli mai possibile il dimenticare, anche solo per un momento, il secolo in cui noi viviamo, e le condizioni politiche ormai assicurate alla Svizzera? Ci basti indicare la libertà della stampa, la pubblicità delle discussioni legislative in quasi tutti i cantoni, lo spiegarsi dell' opinione pubblica in mille forme differenti, la sua potenza crescente, i progressi dell' istruzione, e le frequenti e rapide vie di comunicazione da cantone a cantone. Sotto l' egida di tutte queste forze tendenti al medesmo scopo, potrebbesi forse seriamente temere che l' immutabilità divenisse un risultamento della garanzia federale? No certamente; mentre già dicemmo che la garanzia non sarebbe accordata alle costituzioni, se non se stabiliti per la revisione loro modi costituzionali e legali.

Bensì la garanzia farà sì ch' esse non potranno essere mutate che secondo il modo stabilito dalle leggi (art. 6 in fin.)

La garanzia comprenderà i diritti del governo e del popolo (art. 5). Il governo del paese viene egli assalito, rovesciato da una fazione? La Confederazione lo proteggerà. Il governo tenterebbe egli di far violenza alla costituzione per togliere al popolo l' uso de' suoi diritti? La Confederazione farà render giustizia al popolo.

Concepita in questi termini, la garanzia lungi dall' opporsi al progresso, lo favorisce: in vece d' essere un arma pel privilegio, essa protegge ugualmente il popolo e le

autorità che' esso costituì. Non serve che a prevenire lo sconvolgimento e il disordine, senza indebolire il diritto che ha ciascuno stato di costituirsi a modo suo, senz' attribuire alla Dieta alcun potere arbitrario sulle costituzioni cantonali.

La garanzia suppone l'intervenzione. Ora ci rimane ad esporvi le condizioni di questa ed i suoi limiti. Onde non più riedere sopra questo soggetto, noi lo tratteremo compiutamente, quantunque le disposizioni del progetto a cui dobbiamo riferirci, si trovino nel capitolo II del Patto.

L'intervento federale è un diritto e un dovere della Confederazione rispetto ai cantoni.

Un diritto, allorquando un cantone pone in pericolo la Confederazione:

Un dovere, se la Confederazione è chiamata a guarentire il cantone.

Da questo diritto, e da questo dovere, la commissione ha pensato non doversi in alcun modo recedere per vie indirette. Sarebbe meglio abdicarli ambedue assolutamente, che assumerli senz' avere nel tempo stesso i mezzi necessarii d' esecuzione. Nulla è più funesto che la menzogna nelle leggi politiche; ed è cosa meno equa l' imporre al potere una grande responsabilità, ricusandogli nel tempo stesso i mezzi indispensabili a compier l' ufficio suo.

Chiamata al soccorso di un cantone, la Confederazione deve, senza condizioni, soddisfare la richesta (art. 52 m.) Se si tratta d'un pericolo veniente dall' estero, è tal fatto che concerne la difesa generale della Svizzera. Ma se il

pericolo parte dall' interno del cantone, quale è l'autorità cantonale che dovrà chiedere alla Confederazione d'intervenire?

L'espressione dell' art. 4 del Patto del 1815 sembrava ambigua. Noi abbiamo accordato il diritto della domanda al potere esecutivo. Il pericolo può essere imminente, e oltra la difficoltà che le turbolenze stesse possono opporre, la convocazione istantanea della legislatura è difficile, ed anzi impossibile in un gran numero di cantoni. Una disposizione analoga a' quella del nostro progetto si trova nella costituzione federale degli stati uniti.

Ma operato l'intervento, la legislatura del cantone deve essere convocata. La truppe federali devono pria di tutto proteggere l' azione libera della costituzione del paese. Il potere legislativo deve dichiarare l' animo suo, rispetto sì allo stato del cantone, sì alle misure che dal potere esecutivo furono addottate (art. 52 m.)

L' intervenzione non richiesta deve aver luogo, a mente nostra, allorchè le turbolenze,

Tolgon modo al governo cantonale, per via della violenza, di domandar soccorso, e allor che la sedizione può compromettere la Confederazione (*ibid*).

Questo secondo caso si verifica, se le turbolenze sono di tal gravità, che il governo locale non possa comprimerle, quantunque, per un motivo qualsiasi, si astenga dal domandare il soccorso federale;

Ovvero se il disordine si è esteso a due o più cantoni.

Non abbiamo certamente ignorata la gravità politica di un intervento non richiesto, e l'inquietudine che può dare alla sovranità cantonale.

Osservate però, o Signori, che da una parte noi non concediamo alcun potere arbitrario alla Dieta sulle costituzioni cantonali; dall' altra noi proponiamo che l' intervente non richiesto, non possa mai essere deliberato altrimenti che da una Dieta munita d'istruzioni ( art. 57 d ). E queste due garanzie ci sembrano dover apportare agli stati la più perfetta sicurezza.

In ambedue le specie d' intervento, operata che siasi l' occupazione militare, e ristabilito l' ordine legale, la Dieta ordinerà le investigazioni necessarie per conoscere le cagioni della sedizione ; frapporrà inseguito, se cade in acconcio, la sua mediazione fra le parti; infine, se il caso il richiedesse, rimetterà alla corte federale il giudizio,

Tanto degli autori dei delitti commessi durante le turbolenze che provocarono l' intervenzione,

Tanto di quelli che le avranno cagionate abusando il potere, in onta della costituzione cantonale ( art. 102 e 103 del progetto ).

In tal guisa, o Signori, l' ordine pubblico sarà protetto, l' ordine legale ristabilito. La legge riprenderà il suo vigore, la sua forza, con vantaggio di tutti, dei cittadini al pari che degli uomini costituiti in dignità. L' ordine non sarà ristabilito unicamente per favoreggiare i governanti: tutti quelli che hanno violata la legge ne saranno giuridicamente responsabili.

Le spese dell' intervento saranno sempre a carico del cantone : ma se fù operato senza richiesta, la Dieta potrà accordare uno sgravio.

Ancor più oltre portammo la considerazioni nostre in-

torno a' questo importante articolo. Delle turbolenze, una rivolta, uno scoppio di guerra civile, sono avvenimenti sovente impreveduti, subitanei, le di cui funeste conseguenze non possono essere prevenute, o diminuite, anche per l' utile dei sediziosi, che col mezzo di una pronta intervenzione. Noi non abbiamo in Svizzera, nè la polizia moderna de' grandi stati, nè numerose truppe stanziali, nè quella farragine di leggi, ove trovansi sempre tutti gli instrumenti di repressione, che meglio desiderasi d' impiegare. Consoliamoci della nostra penuria, ma diamo prova che noi sappiamo conservare, mediante le nostre leggi ordinarie, ed i nostri ajuti legali, l'ordine pubblico e la pace del paese. Or potrebbe mai lusingarci la speranza di tanto bene, se in caso di pericolo urgente, il potere esecutivo federale fosse obbligato, pria di prendere qualsiasi determinazione, di convocare la Dieta, e di attendere le sue risoluzioni? Farebbe pur, diciamo francamente, strana mostra di se un potere esecutivo, il quale pigliato l'alto incarico di conservare l'ordine pubblico, e di vegliare alla sicurezza del paese, fosse poi obbligato di restarsi inoperoso in faccia del disordine, e di vedere il pericolo accrescersi senz' avere alcun mezzo di arrestarlo! La guerra civile può rapidamente communicarsi da un cantone all' altro; può un governo violentemente rovesciato, imprigionato, impotente, per fino a domandar soccorso, trovarsi minacciato nelle persone. E quando un battaglione spedito al primo momento basterebbe a prevenir tanti mali, il poter federale non potrà dargli l' ordine di porsi in moto!

Noi non potemmo, o Signori, indurci a credere che in tempo che sembra sentirsi da ogni lato la necessità di un governo federale più attivo e più forte, si potesse ricusargli l' esercizio, sotto la sua responsabilità, di quest' azione tutelare. Proponiamo però di accordargliela nel caso in cui scorgerà esser pericoloso l'indugio, e sotto l'obbligo di convocare immediatamente la Dieta, se il corpo di truppe che raduna eccede il numero di 1,000 uomini, e debbe restare in armi più di quattordici giorni (art. 82, *a*).

Quando tratteremo dell' organizzazione dell' autorità federale, voi vedrete, o Signori, se il potere esecutivo è ordinato di maniera a potere offrirvi guarantigie bastevoli per questa concessione.

Tali sono i rapporti essenziali che noi vi proponiamo di stabilire fra ciascun cantone e la Confederazione. Le basi non sono già nuove. Vi abbiamo soltanto aggiunto gli schiarimenti e le modificazioni che la verità, e la logica ci venivan dettando.

*Guerra.* Ma in qual modo garantire ai cantoni la loro sovranità, la loro costituzione, e le libertà loro; alla Svizzera intiera la sua indipendenza e la sua neutralità, se la Confederazione non è armata de' necessarii mezzi? Convien dunque confidarle una possanza militare proporzionata all' estensione degli obblighi suoi.

Perchè impiegheressimo noi qui parole superflue? Non v' è cuore svizzero che non palpiti alla chiamata della patria; non v' è braccio che non sia pronto alla sua difesa. La tenda ed il campo di battaglia saran pur sempre pe'

Svizzeri tempj sacri alla fraternità: al suono di straniera tromba ogni domestica querela si tacerebbe, ed un sol grido risuonerebbe sull' Alpi; il grido di Sempach e di Morat!

A noi fà d' uopo soltanto regolare con militar disciplina il nostro ardore, e prima di offrire alla patria la nostra vita, farle olocausto di qualche consuetudine, affinchè la nostra divozione divenga più efficace, ed il nostro zelo più utile. La memoria degli antenati deve infiammare i nostri cuori, ma le necessità militari de' tempi moderni, devono dirigere la ragion nostra, illuminare il nostro spirito.

È generalmente riconosciuto che per non rimanersi indietro nell'arte della guerra, e per evitare sacrificj scompagnati d' ogni buon effetto, l'esercito federale ha bisogno di ordini più forti, e di un instruzione più uniforme; vuolsi riunirne e animarne le parti per una forza centrale più gagliarda e più viva.

Chiamate a formare un sol corpo, ad agire sotto i lor capi per un solo, e medesimo scopo, le legioni cantonali devono di buon ora apprendere a conoscere i loro fratelli d'arme, ed i loro futuri capi, a muoversi in comune, a sentire che sotto la bandiera federale non v' ha soldato cantonale; non vi son che de' Svizzeri.

In oggi i regolamenti militari de' cantoni mancano di uniformità.

Le medesime insegne, i colori stessi, le insegne ed i colori federali non sono quelli che oggi distinguono le nostre milizie, e le dirigono.

L'instruzione militare de' giovani soldati non è la stessa

in tutti i cantoni: in alcuni buona, negli altri mediocre, appena esiste in alcuni.

L'instruzione superiore e le varie scienze militari per mancanza di mezzi suficienti, non furono fin qui condotte a quell' alto grado, che è in oggi condizione indispensabile di una buona organizzazione militare.

I campi federali, la scuola di Thun, hanno reso servigi importanti alla patria, ma non poterono aggiugnere interamente lo scopo che giova proporsi. Abbisogniamo d' istituzioni più concordi fra loro, di stabilimenti permanenti, si che a niuna parte dell' istruzione, nè il tempo manchi, nè l'estensione desiderevoli.

Non si tratta più di formar dilettanti; è mestieri d' uomini profondamente versati nell' arte della guerra. Imperocchè ad eserciti ben organizzati, a forze sapientemente dirette, a tutto quanto fornisce la scienza militare, avressimo oggi a resistere, se fossimo chiamati alla difesa della nostra indipendenza e della nostra nazionalità.

Certamente nel giorno del pericolo noi non conteremo i nostri nemici; al numero loro opporremo il coraggio nostro, le nostre montagne, e ciò che più varrebbe, quel vivo amore che portiamo alla patria, quel santo entusiasmo d' indipendenza, d' onor nazionale, e di libertà che centuplica le forze dei combattenti.

Ma dovressimo noi però, per far risparmio di poco de naro in tempo di pace, o per lusingare un sentimento cantonale, che in questo caso nomar dovremmo falsa e funesta opinione, esporre i nostri concittadini a farsi vittime inutili di una mal' intesa organizzazion militare,

a perire per mancanza di mezzi proporzionati alla forza di quelli che lor si opporrebbero? Dovranno gli Svizzeri bagnare del loro sangue il patrio suolo, senza frutto, perchè avremo ricusata qualche concessione all' autorità federale, negati all' instruzione, e alla organizzazione del nostro esercito alcuni sagrificii?

Tale certo non è la mente vostra, o Signori. E quindi con piena fiducia vi presentiamo gli articoli 30 al 33 del progetto.

Basta la semplice lettura a farne conoscere lo spirito, ed il fine.

Poniamo il principio sacro, ogni Svizzero esser soldato (art. 30).

Le forze militari federali saran formate di trè elementi.

I corpi scelti o come oggi diciamo, i due *contingenti*.

La *landwehr*.

La *landsturm*, o leva in massa.

La graduazione dei contingenti d'uomini sarà riveduta, pigliando per norma un nuovo censo delle popolazioni cantonali (art. 32).

D' ora in avanti la Confederazione s' incarica (art. 33),

Dell' instruzione elementare delle truppe.

Dell' instruzione degli officiali, e sott' officiali *(cadres)*.

Della superiore instruzione militare, istituendo, se occorre, scuole permanenti.

Le truppe non potranno servirsi che dei colori e delle insegne federali.

L' organizzazione generale dell' esercito appartiene di

pieno diritto alla Confederazione. Dopo tale premessa, come potrebbero i cantoni coi loro particolari regolamenti militari togliere alle parti dell' esercito l' accordo, e l' uniformità necessarii? turbare e render vano il lavoro dell' autorità federale? Per ovviare questo disordine noi vi proponiamo di sottomettere i regolamenti militari cantonali all' esame del Consiglio federale.

Tali sono i cambiamenti essenziali che noi proponiamo.

Molti nostri compatriotti, i militari particolarmente, avrebbero, non v' ha dubbio, desiderato di più. La difficoltà dell' esecuzione c' impose quei limiti; sarebbe stato assai difficile ottenere di che estenderli maggiormente. È pur questa una transazione, che la sovranità e le consuetudini cantonali ci comandano.

Per queste considerazioni ci siamo consigliati di lasciare ai cantoni la cura del vestiario, ed armamento delle rispettive truppe. I cantoni non acconsentirebbero forse di dare al potere federale mezzi pecuniarii proporzionati a si grande incarico; fors' anco la spesa ne risulterebbe maggiore. I sacrifizj che un individuo fa al suo cantone, li ricuserebbe forse alla Confederazione.

Ma è ad un tempo ferma opinion nostra, essere indispensabili le diverse disposizioni che noi abbiamo indicate. L' istruzione positiva ed uniforme, cioè la vita di tutto l' esercito federale da esse dipende: è cosa di fatto che in oggi tale istruzione non esiste, nè si potrebbe mai ottenerla senza le misure che noi abbiamo l' onore di proporvi.

*Finanze.* La milizia e la finanza si tengono si strettamente congiunte, che di questa giova ora parlarvi. La Confederazione dee essere provveduta di redditi proporzionati alle sue spese.

Noi stimiamo, o Signori, che i contingenti in denaro, imposta diretta, che la Confederazione leva sui cantoni, non devono essere compresi nei redditi ordinarii della cassa federale. Il pagamento di queste somme, facile per alcuni cantoni, difficile per altri, sarebbe in oggi un imposizione meno lodevole, perchè le spese militari federali dovendo aumentare, la domanda di una parte più o meno considerevole dei contingenti sarebbe frequente. Sarà utile allontanare questa causa di mali umori o di opposizione tra l' interesse cantonale e la Confederazione. Riserviamo adunque questo soccorso ai casi straordinarii, quando il pericolo avvicinandosi, il sentimento nazionale levasi podoroso, e impone silenzio ai cavilli dell' interesse locale. E in ciò pure noi siamo consentanei ai principj che esponemmo.

Noi distinguiamo i mezzi di finanza in ordinarii, e straordinarj (art. 34 a 35).

I secondi si troveranno nei contingenti in denaro, regolati sul piede attuale, finchè siasi proceduto ad una revisione.

I primi dovranno risultare, a parer nostro:

1° Dai frutti del fondo capitale esistente;

2° Dalle dogane federali;

3° Dalle poste concentrate;

4° Dall' amministrazione delle polveri.

Abbiamo calcolato approssimativamente che la spesa federale ordinaria, secondo il nostro progetto, è di 450,000 lire svizzere,

Delle quali 100,000 per le spese del governo federale; il che comprende Consiglio federale, Corte di giustizia federale, Cancelleria (persone e spese d' ufficio), legazioni.

Prendendo la media sopra quattro anni, dal 1828 al 1831, si trova che il presente governo costa quasi 96,000 lire svizzere, ed anzi 107,000, se si calcola ciò che nel 1831 la commissione militare ha costato di sopra più come Consiglio di guerra federale. Eppure il fornimento della Cancelleria non costò nulla alla Confederazione, essendo stato somministrato dal Vorort.

Così il nuovo governo, il quale, giusta le speranze nostre, darà alla Svizzera un amministrazione federale forte e responsabile, non costerà alla Confederazione nulla di più del presente, benchè molte spese ch' essa in oggi non paga, sieno per divenire carico suo: e ciò quand' anche voi vogliate, come noi lo speriamo, conciliare coll' economia e la simplicità de' nostri usi, i giusti desiderj della dignità nazionale e della sana politica.

Un tale risultato, il quale, ove gli uomini imparziali sieno, dovrebbe spegnere molte ripugnanze, e dissipare non poche prevenzioni, è conseguenza della abolizione di una quantità di spese che, per nostra ferma opinione, erano senza utilità. Le commissioni, l' amministrazione separata dei fondi di guerra, le spese di trasporto della

Cancelleria, le quali, prendendo un calcolo medio, ammontavano sole a 300 o 400. Luigi ogni quadriennio, tutte queste spese cessano per un governo, stabile, forte, responsabile e dato unicamente alla cura delle cose federali.

Potrà certamente accadere, come presso tutti i governi, che il Consiglio federale voglia di tempo in tempo consultare, e chiamare presso di lui uomini versati inqual che ramo speciale d' amministrazione, ma oltre chè non sarebbe in tal caso diminuita la sua responsabilità, le spese sarebbe sostenute dal fondo destinato alle spese impreviste.

L' instruzione delle nuove truppe, l' abbiamo calcolata approssimativamente per 10,000 uomini ogni anno, e per trenta giorni, limitando in oltre la spesa a' quattro batz a testa per giorno, sì che unita la spesa per gli istruttori, ammonterebbe il totale a circa 155,000 lire.

La spesa di una scuola militare stabile la poniamo per LS. 100,000. Probabilmente questo credito non sarà usato interamente nei primi anni, ma solo in progresso di tempo l'istituzione verrà crescendo di guisa che consumerà la somma tutta intera. Le economie, che si potranno aver fatte, daranno i mezzi per supplire alle spese impreviste per la prima fondazione del nuovo governo federale.

Per la scuola degli officiali e bassi officiali, LS. 50,000.

Per i campi federali, LS. 30,000.

Il conto preventivo militare ascenderebbe adunque a LS. 335,000. Il totale a 435,000 e coll' aggiunta delle LS. 15,000 per spese impreviste, ammontarebbe a LS. 450,000.

Convinti della necessità di assegnare alla Confederazione rendite proprie, e ordinarie per sostenere questa spesa; risoluti di proporre a questo fine ai cantoni un sagrifizio, d' invocare il loro patriotismo, non volevamo per altro oltrepassare i limiti della necessità.

Perciò noi proponiamo di profittare delle rendite attuali della Confederazione, portando sul conto de' redditi annui gl' interessi del fondo capitale esistente, ed il prodotto della dogana federale.

Non vuolsi accumulare ogni anno una tenue somma, ma bensì impiegare, in tempi tranquilli, i proventi ordinarii, onde preparare ordini forti, e capaci di resistenza: per tal modo la Confederazione potrà mettersi in istato di sostener con onore l' urto dell' avvenire, se mai sopravenisse pieno di pericoli e di tempeste.

Per i casi straordinarii, sarebbe a desiderarsi che, oltre i contingenti in denaro, la Dieta avesse facoltà di aver ricorso al credito pubblico, che certamente non sarebbe sordo alla voce dell'antica lealtà svizzera. In un tempo in cui per tutto il resto dell' Europa lo stato militare fu ampliato di guisa, che niun governo può far fronte che per via d' imprestiti sì ai bisogni della guerra, che a quelli della pace armata, chi vorrebbe darsi a pensare che la Confederazione potesse, senza imprestiti, fare, ove il caso lo comandi, ogni sforzo alla difesa della sua neutralità?

In ogni modo ci siamo astenuti dal far proposizione sù tal oggetto. La commissione ha temuto di svegliare inquietudini per la sovranità cantonale.

Noi dunque calcoliamo, come reddito annuo, i frutti del capitale esistente, circa LS. 100,000.

Il capitale non potrà essere toccato che in caso di guerra (art. 34).

Il prodotto delle dogane è calcolato, sul provento attuale, a circa LS. 170,000. La tariffa esistente è appena sensibile al commercio. Ma il diritto d' entrata alle frontiere è tal provento di cui non puossi abusare, senza portare al commercio svizzero un colpo che potria essere mortale. Perciò, a fine di prevenire ogni tentativo di abuso, noi vi proponiamo di dichiarare che la tariffa attuale delle dogane federali non potrà essere aumentata.

Vi proponiamo pure la concentrazione della fabbrica, e dello spaccio, delle polveri, e presumiamo che la Confederazione potrà ricavarne LS 30,000.

Il prodotto delle poste somministrerà il fondo bastante al rimanente delle spese.

La commissione non ignora che la concessione ch' essa domanda per le poste non sarà, in proporzione della loro popolazione, uguale per tutti i cantoni. Per gli uni tenuissima, sarà grave essenzialmente per quelli ne' quali il commercio e l' industria, in tutte le variate lor forme, hanno maggiormente progredito.

Questa considerazione non potè scoraggirci, dandoci animo la speranza giustissima che questi cantoni vorranno provare coi fatti, che lo stato progressivo delle nazioni, lungi dall' intiepidire il patriotismo, non serve che ad accenderlo maggiormente, ed a renderlo ogni

dì più nobile, più disinteressato. Quelli fra confederati nostri, che le opportunità e la posizione geografica hanno meno favoreggiati, vedranno per ciò che gli altri cantoni, votando la revisione del Patto, non furono punto mossi dal particolare interesse, ma bensì dal generale vantaggio. Non colle mani vuote, ma facendo un offerta generosa alla patria, essi inviteranno gli altri ad avvicinarsi al suo altare, per ivi giurare la nuova alleanza federale.

Differenti sistemi offerivansi per ottenere dalle poste la somma necessaria. La commissione ha preferito quello della concentrazione.

L'amministrazione attuale delle poste è complicatissima, e speso onerosa per i contribuenti. Le controversie fra cantone e cantone, e le rivalità non sono rare. Il sistema presente non contribuisce a mantenere l'accordo tanto necessario frà confederati. La forma geografica dei cantoni è sovente sì irregolare, che la posta dell' uno è obbligata di traversare più angoli del territorio altrui. Di là nascono sempre nuove difficoltà, multiplici diritti, qualche volta esuberanti; in somma ne deriva un servizio complicato, vario ed oneroso ai cittadini. Vi hanno lettere che, per qualche lega, pagano un prezzo tale, che seguendo la stessa proporzione sulle strade di grandi stati, per esempio da Metz a Baiona, una lettera costerebbe uno scudo. I medesimi intralci si riproducono nelle relazioni postali della Svizzera coll' estero. Più di una volta si è perduta la favorevole occasione di concludere trattati di poste utilissimi al paese, per la difficoltà di riunire nel

medesimo avviso tante volontà indipendenti. La concentrazione sola può ovviare tanti inconvenienti, e metter riparo alle perdite che sono ancora reparabili. Le informazioni che abbiamo ottenute, ci hanno provato che una buona amministrazione centrale delle poste può migliorare ed estendere il servizio, e nel tempo stesso aumentare il reddito della cassa generale, e diminuire il peso ai contribuenti.

Il servizio verrebbe pure a migliorarsi per i viaggiatori. Se la Confederazione lo imprende, i prezzi potranno diminuire, e in ogni modo accrescersi l' introito. Si risparmierebbe ai viaggiatori la noja e l' imbarazzo del frequente cambiamento delle diligenze, e gli intralci di quelle convenzioni e riserve frà le differenti amministrazioni cantonali che s' incrociano in tutte le direzioni.

Trovansi adunque vantaggi d' ogni genere nella concentrazione delle poste.

Sarebbe però inutile chiedere ai cantoni più che il bisogno della Confederazione. Per verità, la concessione del terzo del reddito netto avrebbe dato alle finanze federali una base più certa e più solida, e alla Dieta un mezzo di meglio svolgere è assecurare i nuovi ordini federali.

Noi ci siamo tenuti nei limiti della stretta necessità. Non domandiamo che il quarto del prodotto netto a favore della cassa federale: per conseguenza essa dovrà pagare a ciascun cantone un annualità corrispondente ai tre quarti di questo prodotto.

Ma non potrebbesi immaginare di dare ai ventidue

cantoni un diritto incerto, di cui l'ammontare risulterebbe da' verificazioni annue dei conti federali. L' annualità deve essere stabilità una volta per sempre, e la Confederazione deve avere la facoltà di riscattarla in tutto o in parte, se giungesse a far de' risparmi.

A ciò tende l' articolo 24.

Noi proponiamo come base il prodotto netto del 1832; è favorevole ai cantoni.

Giusta le informazioni che abbiamo potuto ottenere, il reddito netto e totale delle poste svizzere non oltrepassa 600,000 lire.

Leggerete, o Signori, nel progetto (art. 24 *a*, *b*, *c*) le garanzie che proponiamo nel pubblico interesse, in quello de' governi cantonali e de' particolari che hanno diritti acquisiti nell' imprese postali.

Di questa maniera noi otteniamo dalle poste 150,000 lire, che mancano al bilancio presuntivo delle spese federali.

Ecco il riassunto dei dati che hanno servito di base al nostro calcolo :

SPESE.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Governo federale : | | |
| *a*) Consiglio federale, | | |
| *b*) Tribunal federale; | | |
| *c*) Cancelleria, persone, e spese d'officio, | LS. | 100,000 |
| *d*) Legazioni. | | |

| | | |
|---|---|---|
| *Somma addietro* | LS. | 100,000 |
| 2. Instruzione delle reclute | | 155,000 |
| 3. Id. degli off. etc. | | 50,000 |
| 4. Scuola militare permanente | | 100,000 |
| 5. Campi federali | | 30,000 |
| | LS. | 435,000 |
| 6. Spese impreviste | | 15,000 |
| | LS. | 450,000 |

ENTRATE.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Frutti del fondo capitale | LS. | 100,000 |
| 2. Dogane | | 170,000 |
| 3. Poste | | 150,000 |
| 4. Polveri | | 30,000 |
| | LS. | 450,000 |

Noi sappiam bene che lo spogliarsi delle poste sarà un sacrifizio doloroso ad alcuni cantoni. Oltre l' interesse pecuniario, essi devono bramare di conservare in loro mani un ramo di pubblica amministrazione, che hanno con sì buon successo coltivato; nel loro patriotismo noi confidiamo, e non sarà in vano.

L'interesse pecuniario è di minore importanza, è anzi quasi interamente in salvo, poichè in corrispettivo delle poste, la Confederazione avrà il carico dell' instruzione dell' reclute.

Non ci sfuggì l'amore dell' uomo alle cose da lui

create, ma ci lusingò la speranza che le amministrazioni cantonali, animate da un più alto e nobile sentimento, acconsentiranno a far godere la Svizzera intera dei frutti della loro sagacità e della loro esperienza.

Ecco adunque, o Signori, le basi che noi proponiamo alla nuova alleanza. Con quesse norme ci sembrano dover essere regolati:

I rapporti dei cantoni fra loro,

E i rapporti di ciascuno di questi con la Confederazione.

Fummo noi fedeli, nell' applicazione, ai principii che in cominciando adottammo? Abbiamo noi conciliato in soddisfacente e con la debita prudenza il principio della nazionalità, e quello della sovranità cantonale?

Noi osiamo sperarlo.

I cantoni conservan pur sempre leggi, amministrazioni, giudicii proprii. In quelle trè parole si riassume la sovranità.

Soltanto noi domandiam loro di non promulgare leggi costituzionali, o altre tali contrarie al Patto federale, ai principj fondamentali del diritto pubblico interno della Svizzera, e ai vincoli d'amicizia e di fraternità che devono esistere fra i figlj della medesima patria; di amministrare le loro finanze, ed il militare di maniera che i confederati non ne siano lesi, ne' l'organizzazione federale ne soffra danno; di non farsi giudici in causa propria e di non trasmutar la giustizia in instrumento ad offesa contro i loro confederati.

Loro chiediamo pur anco di confidare in tutto o in parte alla Confederazione la legislazione,

Sulle tasse di consumo, e di strada,

Sulle poste, monete, pesi e misure,

Sull' organizzazione militare,

Sulla consegna di rei,

Sul bando da un cantone ad un altro.

Sugli *heimathloses* (individui senza patria):

In oltre, di lasciare all' autorità federale,

Il diritto di pace, e di guerra, i trattati politici e commerciali,

E l' instruzione dell' esercito.

Finalmente domandiamo che i cantoni si sottomettino in certi determinati casi, il numero de' quali è tenue, come spiegheremo in appresso, al giudicato di un tribunal federale.

Ora, o Signori, meditate, e pronunciate il giudizio vostro.

Noi verremo ora parlando dell' ordinamento dei poteri federali.

IV. Non si potrebbe porre in dubbio la necessità, per la Confederatione, di due poteri distinti: il potere deliberativo, ed il potere esecutivo. La deliberazione e l' azione sono ugualmente necessarie, e certamente in un paese libero, niuno pensa a confonderle, o a concentrarle in un solo e medesimo corpo politico.

Questi due poteri esistono di già, ma di una maniera imperfetta ed insufficiente.

Non si tratta adunque che di riordinarli, ed accrescere forza a ciascuno di essi.

Ma in pari tempo noi vi proponiamo di render perfetto il poter federale, aggiungendovi il terzo ramo, il poter giudiciario.

Quante questioni giudiciarie possino sollevarsi rispetto gli interressi, che la Confederazione è incaricata di proteggere, ognun sel vede.

Ma il giudice dov' e'? Non esiste.

I tribunali cantonali? La Confederazione, senza legame di sorta con essi, non potrebbe rimetter loro in modo alcuno le questioni giudiciarie federali.

E se volesse pure accordarsi questo diritto alla Confederazione, in qual modo ne farebbe uso? Qual' è il cantone alla giustizia del qual confiderebbesi il privigio di pronunciare in una questione fra due cantoni?

Dovrebbersi forse sottoporre alla giustizia cantonale i funzionari federali posti in istato d' accusa dalla Dieta?

Ma nulla più aggiungeremo sui diffetti di un sistema che mai non fu proposto.

Or se prendiamo ad esaminare il vero stato delle cose scorgiamo che oggi le questioni giudiciarie federali arrivano davanti la Dieta, in qualche maniera coperte, e miste a politiche controversie.

La Dieta sente nell' animo ch' essa non è un giudice, e che vi sarebbe dispotismo, se il vero poter giudiciario fosse esercitato da un assemblea politica.

Da che nasce che la Dieta si astiene di decidere, vinta dal sentimento della sua incompetenza. Quindi inter-

minabili trattative d' accomodamenti e di conciliazione, nuovi concordati, mezzi termini d' ogni genere, tanto più inconcludenti chè le parti ben sanno di non essere davanti un giudice, e che non v' è mezzo alcuno legale di costringerle all' esecuzione de' loro impegni, presi o colla Confederazione, o con qualch' uno de' stati confederati.

L' articolo 5 del Patto federale stabilisce, è vero, il giudizio per via d' arbitri, e ne traccia ben anco alcune forme. Ma sifatta disposizione è incompleta ed inefficace, e la prova, o Signori, voi l' aveste dall' esperienza. Quell' articolo suppone evidentemente il concorso delle parti, il loro consenso al giudizio per arbitri; se esse resistono, se ricusano di scegliere gli arbitratori, niun' accordo è possibile, e la Dieta si trova avviluppata in questioni insolubili.

A tanto disordine è pur forza porre un termine.

La mediazione e la scelta di arbitri sono mezzi che non voglionsi escludere. Piacesse a Dio ch' essi potessero sempre riescire efficaci, e rendere inutile ogni misura diretta! Ma lo sperarlo è vano; e d'altronde fra gl' affari giudiciarj federali, ve n' hanno alcuni che non ammettono si dolci remedj. Forza è che giustizia sifaccia a tutti e contro tutti.

Il potere politico, ed il potere giudiciario devono dunque esistere ad un tempo, ma separati ed indipendenti uno dall' altro.

Su questi principj il nostro progetto ordina,

Un potere deliberante,

Un potere esecutivo,

Un potere giudiciario,

Il primo è confidato alla Dieta svizzera, e costituisce il potere supremo federale.

La Dieta è composta di quaranta quattro deputati, due per ogni cantone.

La commissione ha maturamente considerato la questione dell' uguale o disuguale numero di rappresentanti cantonali alla Dieta; l'ha esaminata nel suo principio, nelle sue applicazioni, e nelle sue conseguenze. Non è sfuggita alla sua attenzione la differenza che passa fra cantoni in quanto alla popolazione, ai loro contingenti in uomini ed in danaro, ed alle tasse federali che loro possono essere imposte. Ma ci è sembrato, in ciò non consistere la questione sustanziale, ne' esser quella la sorgente delle opinioni differenti che su tale soggetto incontrar si possono.

Se la questione tutta si riducesse al discorso degli interessi materiali, e della garanzia per la protezione di quelli, le si porrebbero limiti troppo più angusti che i suoi termini naturali non sono.

Non disdirebbe, in tal caso, rispondere che la popolazione non è da pigliarsi come sola ed unica misura dell' *importanza* degl' interessi materiali; si potrebbe facilmente provare che l'espressione sincera di sifatti interessi meglio si ottiene per una formula complessiva, della quale la popolazione non sia che un elemento, gli altri dovendo essere forniti dalla richezza, dall' industria, dall' estensione del territorio, dalla posizione geografica dei cantoni.

E se volgasi il discorso alla garanzia, forse che il bisogno di questa è sempre in proporzione dell' importanza assoluta degl' interessi? Forse che al povero cui si domanda due, meno cale che al ricco cui si domanda venti, che la fortuna pubblica non sia dilapidata, e che non si abbia troppo sovente ricorso ai contribuenti? E vaglia il vero, negli affari federali non i cantoni ricchi hanno d' ordinario più forte contrastato alle spese, sebbene l' aliquota loro parte fosse grande.

Ne' la questione della popolazione, ove si parlasse degli uomini come di lavoratori produttivi, è altra da quella delle spese. Ogni cantone, in caso d' armamento, o di assenza per l' instruzione militare, non perde, è vero, il medesimo numero d' uomini, bensì la medesima parte aliquota di produttori. Vi sono anzi dei cantoni, ciascun produttore de' quali rappresenta un profitto ben maggiore di quello di qualsiasi produttore di un diverso cantone. Or san tutti, la forza produttiva dell' uomo non essere proporzionata alla popolazione, ma da altre cause derivare.

Nè meno sarebbe tratto in errore chi volesse misurare l' ardore e l' interesse della difesa dalla grandezza del cantone. Il povero difende la sua capanna con più furore forse che non il ricco il suo palagio. E chi sottilmente cercasse la causa che più anima alla difesa, ed a far sì, che la Confederazione non dorma in faccia del pericolo, la troverebbe forse nella posizione geografica dei cantoni, anzi che nel numero degli abitanti, o in qualsia altra condizione.

Per ultimo certo è che tutto alla fin fine pareggiasi. Chi

doppio sforzo ne ritira, per la sua qualità di confederato, un doppio profitto. La Confederazione protegge il vasto territorio, e le richesse degli uni ugualmente che il ristretto dominio, e la mediocre fortuna degli altri, la libertà e l' indipendenza di tutti.

In tal guisa i vantaggi stanno in proporzione dei sacrifici: ne' il novero della popolazione è giusta misura del quanto importi a cadaun cantone la retta amministrazione delle cose federali.

Ma che giova tacerlo? in ciò non può consistere il sommo della questione.

È una questione di principii anzi che d' interessi. L' elemento della popolazione non v' entra come espressione d' interessi materiali, ma come principio politico, come principio di diritto, come espressione di sovranità. Noi siamo venti mila, e voi non siete che dieci mila. Le nostre volontà devono valere il doppio delle vostre; noi abbiamo diritto a una più gran parte di rappresentanza.

Ecco, o Signori, la questione vera.

Gli uni fermano il principio, essere un popolo sovrano svizzero, inegualmente sparso in ventidue cantoni, ma formante però un solo e medesimo corpo politico, di cui la volontà è espressa alla Dieta da' deputati svizzeri, scelti nei diversi cantoni. Partendo da questo punto, si è condotti direttamente alla rappresentanza ineguale. Il che vale a dire con altre parole, che la sovranità cantonale non è, o ha cessato d' essere il principio dominante; imperochè le due idee sono inconciliabili.

Gli altri s'attengono al fondamento della sovranità

cantonale, il quale esclude ogni disuguaglianza nella rappresentazione alla Dieta. Avvegnache' uno non possa essere doppiamente sovrano senza che l'altro cessi d' esserlo; o almeno certo è, quest' ultimo trovarsi rispetto all' altro in uno stato d' inferiorità, in una specie di vassalaggio.

I cantoni, qualunque siano le differenze loro quanto al territorio, alla popolazione, alla richezza, sono eguali come corpi politici, indipendenti, e sovrani. La forza può essere diversa, il diritto è sempre lo stesso.

Fra questi due principj non avressimo potuto seguire il primo senza metterci in manifesta contraddizione colle massime che da prima adottammo, coll' art. 2 del progetto.

Ci fu guida la sovranità cantonale, convinti che ogni altra ci trascinerebbe per vie impraticabili, e funeste alla Confederazione.

Noi pure invochiamo un poter centrale, ed è nostro desiderio che sia forte, vivo, e bene ordinato. Ma in questo potere, che noi pure chiameremo, se vuolsi, sovrano, ed anche nazionale sovranità, quando si tratti degli oggetti ad esso confidati, noi non ravvisiamo che un' emanazione delle sovranità cantonali.

Noi pure abbiamo riconosciuto l'esistenza di un sentimento svizzero, di un principio attivo di nazionalità; ma non crediamo che l'efficacia di questo principio sia tale da svellere sin dalle radici quello della sovranità dei cantoni.

E lo si sterperebbe presso che onninamente, e i cantoni più non sarebbero che collegi elettorali di un solo e medesimo stato, ove per regolare il numero de' depu-

tati alla Dieta, si prendesse per norma il novero della popolazione.

Nelle repubblica delle sette provincie unite, l'Olanda stava rispetto ad alcuni de' suoi confederati giusto come 19 sta a 1. Eppure cadauna provincia non avea che un voto. Questa uguaglianza impedì forse alla Confederazione delle sette provincie di conservare la sua indipendenza contro la Spagna, d' incendiare una flotta inglese nel Tamigi, e di tagliare i nervi alla possanza di Luigi XIV?

Gli stati uniti hanno adottata la disuguale rappresentanza. Ma se ben si osserva, l'effetto è più presto apparente che reale. Hanno essi, oltre il *veto* sospensivo del presidente, due camere a cui è indispensabile aver ricorso per la sanzione delle leggi. Or nel senato siedono due rappresentanti di cadaun stato: non v' ha disuguaglianza.

In Isvizzera, non potrebbesi introdurre, non che il *veto* del presidente, ma neppure il sistema delle due camere. Imperocchè ne' i cantoni consentirebbero di mandare a loro spese un gran numero di deputati, ne' la cassa federale potrebbe essere caricata del peso del dispendioso loro mantenimento.

Avremmo, da un lato, la rappresentanza disiguale, dall'altro, un' assemblea unica, senza moderatore ne' contrappeso. La maggioranza de' cantoni, stati sovrani, darebbesi in balìa di un picciol numero d' individui, i quali rappresenterebbero la minorità dei cantoni, ma formerebbero la pluralità nella Dieta.

In fatti, ove mai trovare un freno, un ritegno?

Nelle instruzioni? Vano riparo, se i suffragi sono inegualmente ripartiti!

Nella ratifica dei cantoni? L' obbjezione è la stessa ed è incontrovertibile.

Ad ogni modo, egli è impossibile darsi a credere che i cantoni sieno per consentire ad un tempo ad una disuguale rappresentanza, e ad una Dieta deliberante senza istruzioni. Dal che conseguita, la disuguale rappresentanza escludere ogni possibilità di ottenere una Dieta *libera*. Il danno che ne verrebbe all' ordinamento del potere federale vincerebbe di gran lunga i vantaggi che i catoni bramosi della ineguale rappresentanza se ne ripromettono.

Dopo si fatte riflessioni, verrem noi esponendo le numerose considerazioni politiche, le quali avrebbero da se sole bastato a toglierne ogni pensiero d' ineguale rappresentanza?

Potevam noi figurarci da senno che buon numero di cantoni fossero per accettare un Patto avente per base un simile principio? Il crederlo sarebbe stato una strana illusione. E qual giusto rimprovero avrebbonsi meritato i cantoni renitenti? Niuno, avvegnachè la disuguaglianza nel numero de' rappresentanti sia in qualche modo da paragonarsi ad una conquista, fatta, per l'utile loro particolare, da alcuni cantoni sui diritti degli altri. Qual maraviglia se questi mostransi ritrosi? Anche gli stati meno vasti hanno ricordanze patrie, istoria, tradizioni e sentimento d' indipendenza, di sovranità, d' uguaglianza po-

litica. E tutto questo forma un' eredità preziosa che l' amor della patria raccomanda, e l' orgoglio nazionale gelosamente protegge. Nobili e commoventi memorie! Orgoglio patrio, cui non vuolsi ricusare la debita riverenza! Ch' esso è gagliardo sprone alle alte opere cittadinesche, ed ove mal consigliato tù il franga, la vita politica e morale di un popolo illanguidisce e muore. Sarebbe pertanto un avvenire tutto pieno d' incertezze e di pericoli che noi prepareremmo alla Svizzera, adottando il principio dell' ineguaglianza de' suffragi.

E presupposto pure il principio, veggasi se vi era modo di pervenire ad un applicazione praticabile e ragionevole.

Sol modo ragionevole sarebbe stato il prendere per unità il cantone meno popoloso, assegnandogli un deputato. Uri avrebbe avuto un deputato, e Berna trenta: la Dieta ne avrebbe contato nel suo seno circa due cento. Se nei cantoni divisi in due s' avesse dovuto eleggere un deputato per parte, il numero totale dovea essere radoppiato, cadaun cantone dovendo in tal caso mandarne il doppio.

Si poteva scegliere un altro modo; porre insieme parecchi cantoni, perchè fra tutti nominassero un sol deputato.

Ma chi oserebbe affermare che l' uno o l' altro di questi espedienti fosse cosa fattibile? Pure fuori di questi due modi non resta che l' arbitrario.

Qualunque fosse il piano che si adottasse, fosse quello dell' atto di mediazione, o un altro qualsiasi, niuno avria

potuto giustificarlo. Perchè il medesimo numero di deputati a San-Gallo e a Berna? Perchè, mentre un gran cantone di cento cinquanta, o due cento mila abitanti non vorrebbe essere a pari condizione con un cantone di quaranta o cinquanta mila anime, questi dovrebbe essere l' eguale di un cantone di dodici mila? La differenza sarebbe pure esattamente la stessa. Se vi fosse ingiustizia, il ripararla solamente per uno, non farebbe che renderla più flagrante per l' altro. Evidentemente sarebbe un convertere la giustizia in privilegio.

Egli è per virtù di un' azione tutta morale, che i grandi cantoni devono porsi alla testa della Confederazione. A quell' influenza niuno vuol contrastare, purchè tenda al bene della patria comune, all' onore della Svizzera. In vece proponendo per essi una più estesa rappresentanza, noi avremmo indebolito la base del primato naturale dei gran cantoni. La protezione d' un amico forte e sagace sveglia la gratitudine; ma le pretese di un superiore non di rado eccitano alla resistenza.

La Dieta sara presieduta dal landamano della Svizzera.

Il presidente, incaricato dell' esecuzione del regolamente della Dieta, non dee prender parte ai dibattimenti. Un presidente, allorchè discute, diventa giudice e parte al tempo stesso. In allora scegliere il presidente fra i deputati sarebbe stato come togliere ad un cantone la metà della sua deputazione, pensiero che non può ammettersi in un assemblea di quaranta quattro membri soltanto, e nella quale, a parer nostro, i deputati debbono sovente discutere senza instruzioni. Ci è in oltre sembrato utile

di dare al capo della nuova autorità federale il lustro risultante dalla presidenza della Dieta : il che formerà una delle sue più nobili prerogative. Ne' ci è parso scaturirne pericolo alcuno, avvegnachè il landamano della Svizzera non possa tirare alle sue voglie i deputati dei cantoni, ne' coi favori, nè con la tema. L' utile proprio a lui consiglia di mostrarsi fermo, imparziale, e di cattivarsi così la stima dei cantoni.

La sedute della Dieta saranno pubbliche. Oggidì la pubblicità è divenuta il diritto comune della Svizzera; ogni giustificazione di questa disposizione sarebbe adunque più che superflua.

Gli art. 43—54 regolano minutamente la competenza della Dieta. Sarebbe inutile ripeterli quì di punto in punto. La competenza della Dieta deriva dalla natura stessa delle cose, e dalle basi poste nel primo capitolo del Patto.

Qual potere supremo della Confederazione, la Dieta prende tutte le disposizioni, fà tutte le leggi necessarie per l'esecuzione, e lo sviluppo delle stipulazioni dell' Atto federale.

Tutte le controversie sulla competenza delle autorità federali saranno decise dalla Dieta.

Questi poteri generali si applicano ugualmente all' interno, all' estero, alle cose militari, alle finanze, nei limiti stabiliti dallo statuto.

La pace e la guerra, le alleanze, i trattati appartengono alla competenza della Dieta.

Essa è conservatrice suprema dell' indipendenza e della neutralità della Svizzera.

Nomina i funzionarii federali, secondo le regole stabilite nel Patto;

Gli agenti diplomatici ed i consoli;

Il generale in capo, il commissario di guerra, il quartier-mastro della Confederazione.

La Dieta sola può mettere in istato d' accusa i fonzionarii federali.

Il diritto d' iniziativa vi proponiamo d'accordarlo al Consiglio federale, ai cantoni, ed ai membri della Dieta (art. 55).

Il primo dee farne uso a giovamento dell' amministrazione di cui è incaricato. Niuno può meglio di lui conoscere i fatti, ed apprezzare i bisogni della Confederazione.

Quanto ai cantoni, non eravi ragione alcuna di privarli del diritto che attualmente possedono.

L' iniziativa personale accordata ai membri della Dieta fà parte della sistema deliberativo, che vi proponiamo, e che differisce dalla forma attuale.

Chi fra voi, o Signori, potè non rammaricarsi sovente delle forme adoperate nelle deliberazioni federali? Quelle istruzioni separatamente discusse, spesso alla ventura anzi che no', da ventidue legislature, all' oscuro cadauna dei motivi incitanti le altre; que' voti tanto diversi che rendono impossibile ogni decisione, ed imprimono agli affari un corso si lento, e si intralciato, que' deputati obbligati tal volta di chiuder gli occhi alle più aperte verità, o di tirar per le lunghe un affare quantunque di lieve importanza; sifatte conseguenze del presente siste-

ma non possono al certo raccomandarlo a' vostri suffragi. Una modificazione è indispensabile, e la Svizzera con impazienza l' aspetta come una delle più importanti. Questa riforma potrebbe da se sola cambiare in gran parte l' andamento delle Confederazione, ed imprimerle una vita novella.

Ma non vuolsi d'altronde lasciare inosservato, che un assemblea unica, di quaranta quattro persone, senza alcun freno, ne' di nuova deliberazione in una seconda camera, ne' d' istruzioni, ne' di *veto*, sarebbe tal forma di governo di cui non avriasi esempio fra le nazioni che godono qualche libertà. Certamente noi non avremmo avuta l' audacia di proporre una si fatta forma, che la vostra saviezza avrebbe sdegnata, col plauso d' ogni uomo d' intelletto.

Ma convinti della necessità di far si che le deliberazioni più libere, più pronte e più concordi divengano, e che i dibattimenti, e la luce, che ne scaturisce, non riescano cosa inutile, abbiamo tutti compreso ad un tempo quanto importasse ai Confederati di avere una guarantigia contro il traviar capriccioso di una sola, ed unica assemblea, fatta, per soverchia fidanza in se medesima, più del giusto animosa.

Noi abbiamo cercato la conciliazione di queste idee in un sistema, il quale, a parer nostro, non chiede agli usi, ed alle consuetudini svizzere, che le concessioni di assoluta necessità.

La Dieta, secondo il progetto delibererà,

Come Dieta *istruita*, conforme óggidi si pratica,

O senza istruzioni, a patto però che le sue decisioni non abbiano esecuzione che dopo le ratifiche dei cantoni;

Finalmente, come Dieta interamente libera (art. 56).

La forma sarà determinata dalla natura dell' affare (art. 57, 58, 59).

Le instruzioni dei cantoni saranno necessarie per gli affari concernenti le nostre relazioni politiche estere; per la pace e per la guerra, per le alleanze e pei i trattati politici; per riconoscere uno stato, o governo estero.

Un sol deputato per ogni cantone prenderà parte alla deliberazione, e voterà (art. 60).

Saranno ugualmente necessarie le instruzioni nel caso d' intervento non richiesto, per ogni qualsiasi interpretazione di un articolo del Patto, per la sua revisione, per stabilire i contingenti cantonali in uomini, e in denaro. Saranno pur necessarie, sopra tutto, per ogni questione, che potrebbe insorgere intorno la competenza della Dieta. Questa restrizione importa al sommo grado. Essa è la pietra angolare dell' edifizio.

La gravità di tali materie, il pregiudizio, che una decisione presa alla leggiera potrebbe portare alla sovranità, ed alla indipendenza de' confederati, non consentivano, che in fatti di si alta importanza fossero da noi abolite le instruzioni precedenti dei cantoni. Avremmo, sì facendo, contradetto ai principj che pur ci guidano.

Ma i deputati non devono recarsi alla Dieta per tagliar le vie ad ogni decisione, prendendo ora l'espediente del *referendum*, ora quello del *ratificandum*. Secondo il nos-

tro progetto ogni cantone è obbligato di dare alla sua deputazione instruzioni positive o pieni poteri (art. 60).

Dodici voti formano la maggioranza.

Nel caso che il voto di uno o piu cantoni non potendo essere contato per una delle trè ragioni esposte all' art. 61, la proposizione ottenga ciò non ostante la pluralità dei votanti, il decreto sarà posto nella seconda classe degli affari federali, e non avrà esecuzione se non dopo la ratifica dei cantoni (art. 61).

Per una seconda categoria d' affari federali noi domandiamo la discussione libera, colla riserva della ratifica susseguente degli stati. In altri termini, egli è questo un lasciare il *veto* alla sovranità cantonale.

Questa seconda classe comprenderà, fra le altre cose, le convenzioni con uno stato estero, quando la loro natura non è politica;

La guarantigia delle costituzioni cantonali;

Finalmente tutte le leggi federali, che l' organizzazione del Patto può rendere necessarie, come pure qualunquesiasi deroga, o abolizione di quelle leggi (art. 58).

La forza di quest' articolo, combinato con quello relativo alle questioni di competenza, da ai cantoni la certezza che i principj del Patto non saran tirati ad applicazioni che non siano state approvate dalle loro legislature.

Ma quanto diversa non sarà da quel che oggi è la discusione de' progetti in seno della Dieta! Ogni deputato vi porterà il tributo del suo sapere. Non più scorgerannosi quei rivolgimenti d' idee, quel parlare avviluppato che toglievano alle deliberazioni il loro franco, e spedito corso,

pel quale soltanto può pervenire un' assemblea alla scoperta della verità. I liberi dibattimenti sono precisamente necessarii per la discussione dei progetti di legge. Sovente lunghi e complicati, non possono questi essere ne' preparati, ne' discussi da prima nelle legislature cantonali; le quali non essendo in comunicazione fra loro, non possono scambievolmente sparger luce sulla quistione a vantaggio reciproco, ne' per conseguenza conciliare le idee loro, e porsi d'accordo sulle modificazioni, e sulle correzioni che desiderebbero di fare al progetto primitivo. I deputati riuniti alla Dieta possono soltanto operare con frutto questo lavoro. Allora è facile che i progetti in tal guisa discussi, e migliorati ottenghino la ratifica dei cantoni. E, mercè la pubblicazione nelle due lingue dei dibattimenti della Dieta, gli stati avranno in qualche maniera, assistito da loro alle deliberazioni.

I rimanenti affari, noi vi proponiamo di confidarli senza riserva alcuna alla libèra decisione dei deputati (art. 59). Concerneranno essenzialmente quistioni minute e d' applicazione, le quali avranno per base un articolo del Patto, o una legge federale da voi sanzionata; regolamenti d' amministrazione, misure d' esecuzione, verificazioni di conti, la discussione del conto preventivo, o le elezioni riservate alla Dieta; in una parola, quegli oggetti stessi per i quali i deputati erano ordinariamente provveduti di pieni poteri.

La Dieta *libera* potrà, è vero, ordinare l'intervento in un cantone, ma soltanto nel caso che sia stata domandato. Essa potrà pure ordinare, in caso di pericolo, una

riunione di truppe; ma non potendo deliberare sulla pace, o sulla guerra, nè variare in parte veruna le relazioni estere, essa non potrà oltrepassare i limiti di una semplice misura di precauzione. Che fanno in oggi i cantoni in simili casi, se non se confidare ai loro deputati pieni poteri, per la difesa dell indipendenza, e della neutralità della Svizzera? Essi comprendono esser cosa impossibile il dare instruzioni preventive intorno misure l'opportunità delle quali dipende da' fatti mutabili di giorno in giorno. Riconoscono quanto sarebbe contradittorio di riservarsi la ratifica di provvedimenti, l' utilità dei quali, se necessarii, sta tutta intera nella prontezza con cui sono applicati ed eseguiti. Tosto che un corpo di truppe sia stato riunito, ne conseguitano spese straordinarie. Il fondo capitale non può essere toccato che in caso di guerra (art. 34). Lo stato di guerra non può effere dichiarato che dalla Dieta *instruita* (art. 57, *b*). Sarebbe adunque mestieri ricorrere ai contingenti pecuniari dei cantoni. Credete voi, o Signori, che i vostri deputati osino caricarvi inconsideratamente di questo peso? A qual fine? per quale risultamento? che speranze ne concepirebbero? Che cosa potrebbero essi aspettarsi? Deputati, voi gli eleggeste; a voi appartengono; il cantone rappresentano. Eletti per una sola tornata della Dieta, essi non tardano a comparire di bel nuovo davanti a voi; in mezzo a voi vivono, de' suffragi vostri, prima d' ogni cosa, han bisogno nel loro politico arringo; l' opinione pubblica del loro cantone sta lor sopra, giudice inesorabile. Saranno nel caso stesso, in cui trovano oggi i deputati, ai quali si

confidano pieni poteri, e secondo il nostro progetto non avranno istruzioni precisamente nelle circostanze medesime, in cui il maggior numero dei cantoni si è già persuaso che il darle è cosa presso che impossibile.

Sono queste le basi del nuovo sistema. I particolari si trovano negli art. 56—64 dell' Atto federale e nel progetto di regolamento per la Dieta.

*Consiglio federale.* Noi vi proponiamo, o Signori, di confidare il potere esecutivo ad un consiglio federale composto di cinque membri: il landamano della Svizzera, che ne sarà il presidente, e quatro consiglieri.

È tempo, o Signori, che la Confederazione abbia un governo suo proprio, unicamente occupato delle cose federali, e che non sia obbligato di dirigere nel tempo stesso gli affari di uno stato particolare.

Bisogna pur confessarlo! Fu insolito pensiero quello di porre la somma delle cose federali nelle mani d' un governo cantonale, di quel governo che piacque ad uno stato per le cose proprie, e al quale vien così sottoponendo tutta la Confederazione. Strano privilegio di tre cantoni, il quale, se ben si consideri, non riesce proficuo a persona.

Il cantone vede i suoi magistrati distolti dalle loro funzioni locali, per attendere agli affari federali.

La Confederazione non ha un proprio governo. Imperocchè quello che la regge, essendo eletto da un solo cantone, si reputi rappresentare le opinioni di questo, gl' interessi suoi particolari. E se accadesse che lo spirito

del cantone direttore si trovasse in opposizione collo spirito generale, la Confederazione dovrebbe sottostare a un governo che le non sarebbe mai caduto in pensiero di sciegliere. Che più? un rivolgimento d' uomini o d' opinioni nel gran consiglio, un movimento politico nel cantone, una fazione dello spirito di parte, basterebbero a far si che tutta la rimanente svizzera, ancor chè affatto aliena da quei moti, ne ricevesse la scossa per consenso.

Gli stessi magistrati direttori si trovano in grave imbarazzo. Essi devono, potria dirsi, servir due padroni, essere a vicenda gli uomini della Confederazione e gli uomini del cantone. E pure ella è cosa possibile, che non esista perfetto accordo fra gl' interessi di tutto il corpo, e quelli di una parte. Perciò è ben naturale che la Confederazione, non vedendo in essi che uomini devoti a un cantone, sia parca verso di loro nella distribuzione dei poteri. E la fiducia che ponno inspirare le loro personali qualità, non può a meno di non essere scemata per quella specie di dipendenza in cui essi trovansi rispetto alla cantonale legislatura.

Lungi da noi ogni pensiero di rimprovaro. Anzi se a noi appartenesse il lodare, non saremmo punto avari di non mentiti encomii. Quando si rifletta agl' intralci d' ogni genere che avviluppano i *Vorort*, in vece di essere stupiti di ciò che non fecero, è da meravigliarsi di quanto poteron fare nei tempi difficili della Svizzera.

A parer nostro, non havvi motivo alcuno di conservare più a lungo un si fatto ordine di cose: anzi l' abo-

lirlo è, a giudicio nostro, uno de' cambiamenti più indispensabili che il sistema attuale richiegga. Niuna ragione milita in favor suo, neppure la considerazione, d'altronde debolissima, dell' economia. Noi già l' osservammo.

La Confederazione deve avere un governo proprio, responsabile verso di lei, e da essa eletto.

Perciò noi proponiamo che il landamano della Svizzera sia eletto dalle legislature cantonali. Se niuno ottenesse la pluralità ne' cantoni, la Dieta farà la scelta fra quelli che ottennero il più gran numero di suffragi, a norma de' modi prescritti dall' art. 17.

I quattro consiglieri federali saranno nominati dalla Dieta; tutti i cittadini svizzeri sono eligibili. Ma non si potrà scegliere più d' un membro del Consiglio federale nel medesimo cantone (art. 72).

Niun membro del Consiglio federale potrà esercitare funzioni pubbliche in un cantone. Il suo tempo, il suo sapere, appartengono interamente alla Confederazione [art. 76].

I membri del Consiglio federale sono ligj alla nazione. Essi devono separarsi da ogni altro interesse. Non possono ricevere dall' estero nè decorazioni, nè titoli, nè pensioni [art. 77].

Gli affari federali si dividono naturalmente in quattro dipartimenti; l' estero, l'interno, il militare e le finanze.

Noi vi proponiamo di approvare questa divisione, colla mira che ogni dipartimento abbia un consigliere federale responsabile, che lo diriga ed affinchè la Dieta nella scelta di questi funzionari sappia che debbono trovarsi nel Con-

siglio persone di tale abilità che fra esse possano securamente ripartirsi gli affari de' diversi dipartimenti.

Il landamano della Svizzera presiederà il Consiglio, e ne avrà la suprema direzione. Tutti seco lui lavoreranno, e l'ispezione e la vigilanza sua saran per ciò appunto quali si convengono ad uomo risoluto ed imparziale, che non avendo egli alcun dipartimento particolare, non avrà a temere che altri colle stesse armi lo ripercuota. Se fosse ad un tempo direttore di uno speciale dipartimento, e presidente del Consiglio, ne adiverrebbe, che per la prima qualità, egli sarebbe uguale a' suoi colleghi, per la seconda, niuno invigilerebbe il suo dipartimento.

Nel resto, la Dieta con opposito regolamente determinerà più minutamente l' organizzazione interna del Consiglio federale.

In si fatta guisa cesseranno quelle separate amministrazioni e quelle commissioni, le quali, oltre al sopracaricare la Confederazione di considerabili spese, lasciano languire gli affari in un doloroso ristagno. Commissioni numerose, e non permanenti non valgono a dare all' amministrazione un forte e durevole impulso. La responsabilità divisa fra troppi, riesce a nulla. Niuno sente per se la soddifazione del buon successo, nè il rincrescimento del non averlo aggiunto.

Le commissioni che si radunano soltanto di tempo in tempo possono ben discutere utilmente un progetto particolare, preparare un lavoro di legislazione, un regolamento d'amministrazione; ma non potrebbero con uguale utilità dirigere la somma delle cose.

Tanti e sì gravi inconvenienti cesseranno.

Colla sanzione di questo progetto voi otterrete, Signori, un governo federale, stabile, capace, e tratto a ben fare da una responsabilità personale, legale, effettiva. Importa che il principio di questa responsibilità personale e certa, di questa efficace guarentigia politica, s' insinui una volta in tutte le parti del governo federale.

L'articolo 85 stabilisce il principio della responsabilità de' funzionari federali.

La legge determinerà i casi della responsabilità, e le conseguenze che ne derivano.

La Dieta porrà l' accusa; il tribunale federale giudicherà.

La competenza del Consiglio federale deriva dalla sua qualità di potere esecutivo.

Quantunque conoscendo le basi del Patto, e la competenza della Dieta, sia facile dedurne, per necessaria conclusione, i poteri del Consiglio federale, pure li abbiamo espressi negli art. 80 a 84.

I punti più degni dell' attenzione vostra sono i seguenti.

I Consiglio federale può esercitare il diritto d'iniziativa nella Dieta. Noi avemmo già l' onore di dirlo.

Nomina tutti gli officiali federali, compresi i colonelli.

È opinion nostra, non trovarsi nella Dieta tutte le condizioni che a ben operar quelle nomine si richieggono.

Gl' individui che vengono proposti, le sono il più delle volte sconosciuti. Se per ovviare a questo inconveniente, non fà che confermare le proposte del Consiglio

federale, la participazione della Dieta si rende inutile. Se da quelle proposte si allontana, la nomina non è più cautela bastevole di abilità. D' altronde diverebbe ingiusto il far gravitare sul Consiglio la responsabilità della direzione della guerra, nell' atto che lo si costringerebbe a confidare l'esercito ad ufficiali, che esso non avrebbe scelti. E se vi proponiamo di lasciare alla Dieta la facoltà di nominare il generale in capo, il commissario di guerra, ed il quartier-mastro, attribuitelo al nostro desiderio di non fare contre le vecchie consuetudini un impeto troppo gagliardo.

In caso di pericolo, ed ove fosse pernicioso ogni indugio, il Consiglio federale può chiamare all' armi, sotto la sua responsabilità, tutte le truppe ch' egli giudicherà necessarie. Dovrà però in pari tempo convocare la Dieta, senza dilazione alcuna. Notammo di già, che tale potere gli vien pur concesso in caso di pericolo proveniente da cause interne.

Ci sembrerebbe superfluo di riprodurre quì i motivi di questa disposizione. Se già riconoscemmo quanto assurda sia l' idea di un Consiglio federale, il quale fino al ragunarsi della Dieta, dovesse rimanersi testimonio al tutto inoperoso di un pericolo interno assai minaccievole, che dovrebbesi dire della stessa impotenza, all' aspetto di un pericolo subitaneo, veniente dall' estero? Abbiansi al governo federale uomini eletti dalla nazione, ed essenzialmente responsabili, e non si tema di confidar loro il potere di ragunare soldati cittadini. Non v'è peggior cautela per uno stato, che il legare le mani a suoi agenti.

Il Consiglio federale dee presentare alla Dieta il conto preventivo annuale; ma niuna spesa vi potrà essere scritta, se non in virtù di una legge federale, o di una decisione speciale della Dieta (art. 84 *f.*)

Presenterà pure il conto degl' introiti e delle spese dell' anno amministrativo scaduto.

Finalmente, all' aprirsi della sessione ordinaria della Dieta, dovrà altresì renderle conto della sua amministrazione, poscia esporre lo stato della Confederazione, e all' attenzione della Dieta raccomandare le risoluzioni ch' ei giudicherà espedienti all' incremento della prosperità nazionale.

*Corte federale.* Per un esame succinto delle materie alla sua giurisdizione sottoposte negli articoli 102 e 103 del nostro progetto, riescirà vieppiù manifesta la necessità di un potere giudiciario federale; imperocchè niuno potrà più niegare, esser cosa moralmente e politicamente impossibile il delegare ad un potere, che giudiziario non sia, la decisione di sifatte questioni.

La Corte federale deciderà le controversie giudiziali fra cantoni. Già ne facemmo menzione. Gioverà però l' osservare, che secondo il progetto, la causa non potrà incominciarsi che dopo un tentativo di conciliazione. Le parti avranno altresì la facoltà di rimettere le loro controversie al giudizio di arbitri. Soltanto quando l'uno e l'altro di questi due modi saranno stati ricusati, o adoperati senza frutto, la causa sarà mandata alla Corte dal Consiglio federale.

La Corte sentenzierà pure sulle controversie giudiciali

fra il Consiglio federale, ed un cantone, a condizione però che sieno ad essa rimesse dalla Dieta. Chi potrebbe voler rimettere si fatte contestazioni alla giustizia cantonale? I cantoni stessi e per isfuggire ogni taccia di parzialità e per sana politica, debbono desiderare che i loro tribunali non sieno giudici di queste cause.

E nel caso d'intervento federale, potrebbesi egli citare davanti alla giustizia cantonale i magistrati, che accusati fossero d' avere, abusando la pubblica podestà, manomessa la costituzione? Il cantone, in mezzo a tali contingenze, è probabilmente commosso da violenti passioni politiche. In casi analoghi, ne' grandi stati, la causa è mandata dalla suprema autorità giudiziaria a' giudici posti fuori del vortice politico, (il qual fatto chiamano *regolamento di giudici*), o ad una giurisdizione straordinaria, la quale, per la condizione elevata, e per l'indipendenza de' giudicanti, sembra essere lontana da ogni sospetto di parzialità e di debolezza, ed offrire agli accusati ed alla società le desiderabili sicurtà. Ma gli ordini costituzionali della Svizzera, e la tenue estensione de' cantoni, non ci permettendo la pratica di questi espedienti, perchè non approfitteremmo noi del fatto, che ci è proprio, vogliam dire, della nostra alleanza? Per essa ne è lecito por questa causa davanti alla giustizia federale, senza che dir si possa, i cantoni sottoporsi ad una giurisdizione estranea. Anzi è giurisdizione comune. Il tribunale però non potrà imprendere queste cause, se non quando gli venghino rimesse dal consiglio federale, consenziente la Dieta. E la Dieta debbe andar persuasa, per le investigazioni fatte, non essere temeraria l' imputazione e

dover gli incolpati affrontarne gli eventi. La risoluzione della Dieta non sarà un' accusa solenne, ma un' imputazione bastante a dar legittimo principio al processo.

In fine, crederebbesi forse, potersi lasciare ai tribunali cantonali il giudizio in fatto di controversie relative agli *Heimathloses?* Chi potrebbe darsi a crederlo, ricordandosi le storte opinioni, le prevenzioni, che esistono a riguardo loro, in una gran parte della Svizzera! D' altronde, si fatte cause importano, non che al cantone chiamato in Corte, all'intera Confederazione. La politica e l'umanità richieggono istantissimamente, che la sorte di questa popolazione errante e orba di patria, sia fatta certa. Abbinsi alla per fine, questi infelici, una terra ospitale, e che faccia loro possibili ed onorati il lavoro e la vita. Nello stato attuale delle cose, non v' ha nè può esservi polizia. Questa turma d' uomini forzatamente vagabondi, spinta dalla miseria e dalla disperazione, non può che ritorcere le sue forze contro la società che l' abbandona: troppo son noti i giudizj che ce lo attestano. È tempo omai che questa piaga cessi di affliggere la Svizzera, che questa macchia sia cancellata da' suoi annali; nè altro modo rimane che una legislazione federale, sostenuta da una giustizia egualmente federale. Trattandosi di si complicato soggetto, noi non siamo in istato di proporvi quì disposizioni precise. Noi ci limitiamo a riconoscere la necessità di una legge federale, resa efficace pei decreti della Corte federale (art. 42 e 102).

Tale sarà la giurisdizione civile del tribunale della Confederazione.

Sarà agevole per voi, o Signori, il riconoscere che noi

l'abbiamo ristretta ne' più angusti limiti. Si sarebbe forse potuto desiderare che il ricorso al tribunale federale fosse aperto, anche fuor del caso dell' intervento, contro quelle frà le autorità cantonali, che di gravi infrazioni alla costituzione del loro paese si fosser fatte colpevoli. Ma la commissione ha stimato che non convenisse allargare di troppo una instituzione affatto nuova, e che non ha ancora ottenuto la confidenza della nazione.

Non sfuggirà certamente alla vostra attenzione, che unicamente in qualità di Corte civile potrà il tribunale federale giudicare tutte le cause, che quì sopra siam venuti specificando. Per conseguente le sue sentenze non potranno avere altri effetti che la reintegrazione delle parti lese nei loro diritti, ed il pagamento dei danni ed interessi ove la giustizia il comandi (art. 102 *c*).

Come Corte criminale, essa giudicherà le accuse intentate dalla Dieta contro i funzionarii federali;

i fatti sì di alto tradimento contro la Confederazione, che di ribellione e di violenza contro le autorità federali.

Questi due punti non ci sembrano bisognevoli di spiegazione. Non v' ha dubbio, o Signori, che volendo voi un poter federale, non siete per niegargli una protezione degna della nazione che lo costituisce.

Rimettiamo pure davanti al tribunale gli accusati di delitti contro il gius delle genti : essi pongono in pericolo la Confederazione; e questa debbe avere la certezza che una giustizia pronta ed imparziale aggiungnerà i colpevoli. Sì vogliono l'onore e la sicurezza della Confederazione (art. 103 *c*).

In un paese come la Svizzera, di cui gli eserciti non

trapassano di solito le frontiere, e dove facili son pur sempre le communicazioni frà l'autorità ordinaria ed i diversi corpi di truppe, e le distanze brevi, è forse men necessario concedere ai tribunali militari, in caso di riunione di truppe, una giurisdizione tanto ampia quanto quella de' tribunali militari ne' grandi stati. La Dieta hà decretato la revisione del Codice penale militare; e una commissione essendo già nominata per preparare questo lavoro, sia lunge da noi ogni immaturo giudizio. Bensì possibile essendo che la cognizione di certi delitti commessi da' militari in tempo di guerra e di neutralità armata, possa essere utilmente rimessa alla Corte federale, abbiamo nel nostro progetto aperto la via a questa probabile convenienza.

Per ultimo, in qualità di Corte criminale, e in caso d'intervenzione, la Corte darà giudizio sopra i delitti commessi durante le pubbliche commozioni che cagionarono l' intervento, ove però ne riceva l'autorità dalla Dieta.

Nè questa dovrà concederla, se prima non giudichi: 1° Non esservi ragion sufficiente d'amnistia; 2° importare alla giustizia e all' ordine pubblico che l'investigazione e il giudizio di que' fatti sien tolti ai giudici cantonali. Queste disposizioni saranno vantaggiose alla società ed agli accusati, e faran loro cansare i pericoli, onde in mezzo ai politici sconvolgimenti e' pieno il tempio della giustizia. L'arrendevolezza e l' odio, la pusillanimità e la collera cospirano sovente, in questi casi, a' danni della verità e dell' imparzialità de' giudicj. Quando questi pericoli non si avessero a temere, la giustizia cantonale fornirà il suo ufficio ordinario.

Un accurato esame delle attribuzioni della Corte federale non potrebbe esporci che al rimprovero di averle ristrette in troppo angusti confini. Ma non potemmo a meno di persuaderci che entravamo in un cammino, in cui ad ogni piè sospiuto insorgerebbero numerosissime le gelosie cantonali. Saremmo stati più arditi se, nella Svizzera tutta, una sola voce si udisse intorno agli ordini giudiciarj, e alle forme di procedura che son da preferire. Sgraziatamente, la cosa sta altrimenti. E noi abbiamo dovuto prevedere i timori e le ripugnanze di coloro i quali sarebbonsi dati a credere che l'organizzazione e la procedura del tribunale federale, di quella forma appunto fossero per essere che a loro inspira minor fiducia.

Si fatte quistioni d'organizzazione, di procedura, di guarentigie giudiziali, noi proponiamo di riserbarle per la legislazione federale. Essa determinerà più minutamente, e specificherà sì i delitti, il giudizio de' quali può appartenere alla Corte federale, che le pene da questa applicabili.

In questo modo il poter federale sarà completo ed in istato di terminare legalmente tutti gli affari. Il potere politico non avrà impaccio di quistioni giudiciarie: non avrà più a sciegliere fra un azione immoderata e l'inazione, fra la tirannia e la fiacchezza. La garanzia della divisione de' poteri sarà un conquisto de' confederati.

Pur vana sarebbe la guarentigia, se il poter giudiciario non fosse indipendente, e sì altamente locato

nella pubblica opinione, da meritare piena fiducia alle sue decisioni fra cantone e cantone, fra la Confederazione ed un cantone, fra un ricorrente e un autorità locale, fra la Confederazione e un cittadino posto in istato d'accusa.

Il tribunale federale non potrebbe starsi a lato degli altri poteri politici, ed esserne ad un tempo compimento e contrappeso, se esso pure non ritraesse dalla nazione l' origine sua e la sua forza. E per conseguente fù pensier nostro, que' giudici doversi eleggere dai vostri deputati alla Dieta, fra i candidati indicati dalle assemblee cantonali. Nè potrà un cantone porre sull' elenco più di due candidati, dei quali uno solamente che ad esso cantone appartenga (art. 92).

La Corte sarà composta di nove giudici e quattro supplenti. La Dieta nominerà il presidente fra i nove giudici.

Le funzioni del presidente e degli altri membri della Corte cesseranno in capo a' sei anni. Bensì potranno essere nuovamente eletti (art. 94 e 95).

E basterà agli affari della Corte federale ch' essa sieda di tempo in tempo: fors' anco trascorreranno più anni, senza che le si offra opportunità di render ragione.

Terrà sessioni ordinarie ogni anno, ove gli affari il richieggano.

Potrà assembrarsi in istraordinarie sessioni, se l'autorità federale ciò giudichi necessario.

Giunti a questo punto, noi dobbiamo, o Signori, far brevi parole di una questione particolare; vogliam dire, della residenza delle autorità federali.

Quando l'amministrazione federale era confidata ad autorità cantonali, niuna maraviglia che il governo mutasse sede di due in due anni. Era pur gioco forza soffrire le consequenze di un cattivo principio. E meglio era vedere ogni due anni la cancelleria, e gli archivii percorrere le strade della Svizzera, e far getto di tempo e di danaro per le spese biennali del trasporto di tutta l'azienda federale, che conferire ad un solo cantone l'eccessivo privilegio di governare da solo la Svizzera. Bensì è da maravigliarsi che questa rotazione, questo incessante aggirare del governo federale, non sieno stati spinti più oltre, prendendo a sede, l'un dopo l'altro, tutti i ventidue cantoni.

Communque siasi, se come ci giova sperarlo, la Svizzera ottiene alla fin fine un governo veracemente federale, non è al certo da immaginare, ch' essa voglia ad un tempo mantenere l' uso della traslazione biennale. Siffatto uso non sarebbe oggi che una puerilità, e più caro costerebbe, imperocchè, oltre la cancelleria, le autorità stesse dovrebbero andar viaggiando di cantone in cantone. Ma basti il sin qui detto sur un soggetto che non parve a noi poter essere materia di disputa. I trè cantoni ai quali la questione potrebbe alcun poco importare, hanno già dato tante prove di patriotismo, e di eccellente spirito nazionale, che noi faremmo ad essi grave offesa, dubitando che siano per ricusare una sede permanente al governo federale.

Rimane a determinare il luogo. Anche per questo, o Signori, noi abbiamo agito con piena libertà, e per le

medesime onorevoli considerazioni. Tutti i commisssarii, per avviso concorde, vi propongono la città di Lucerna. La sola sua posizione geografica basterebbe a giustificarne la scelta. Lucerna è l' anello che riunisce meglio fra loro le diverse parti della Svizzéra. In Lucerna, sembran quasi pigliarsi per mano, Coira, Lugano, Frauenfeld, Sciaffusa, Basilea, Ginevra, e Sion. È dessa il centro ove i raggi convergono; il punto in cui le trè forme svizzere vanno a confondersi. Niuna Città della Confederazione è più di Lucerna vicina ai Svizzeri primitivi, e seco loro da più tempo confederata: ne parla la lingua, e ne professa la religione.

Una legge federale o un concordato decreteranno la fondazione di altri grandi stabilimenti nazionali, i quali naturalmente saran dati a Zurico e a Berna. E grande sarà il vantaggio di possederli; ma richieggono spese cantonali sì considerevoli che non può Lucerna aver animo di conseguirli. In tal guisa, la nostra proposizione si concilia ad un tempo coll' equità.

Or potiamo, per amore di brevità, passare sotto silenzio gli altri motivi del nostro giudizio, ben certi, che ad ogni modo sifatta questione vorrà procedere per tutto quietamente, siccome appunto in mezzo a noi, ove non valse ad eccitare una disputa.

Secondo il nostro progetto (art. 108), la Corte federale non risiederà nel cantone ove ha sua sede la Dieta. La commissione ha creduto dover togliere d' innanzi agli occhi del pubblico per fin l' apparenza esteriore di dipendenza, o di intimi legami fra i poteri politici, ed il potere giudiciario della Confederazione.

Or colle narrate proposizioni, abbiamo noi adempiuto, per quanto al meno le opportunità e le consuetudini della Svizzera il consentono, tutte le condizioni, che al retto ordinamento del governo federale si richiedevano?

Noi abbiamo desiderato ordinare un potere deliberativo del quale le discussioni e le decisioni, gagliarde e savie ad un tempo, sieno (prima cosa) parto ingenuo della coscienza, senza però porre in obblio che quel potere emana dalla sovranità cantonale, e che non vuolsi giammai concedergli tanta onnipotenza legislativa da far sua voglia della Svizzera.

Con questo duplice scopo, noi abbiamo primamente ordinato una Dieta, sovente libera nelle sue *discussioni*, sovente pure nelle sue *decisioni*, e deliberante al cospetto del pubblico.

In secondo luogo, abbiam munito questi ordini delle opportune cautele, conservando le istruzioni *preventive* dei cantoni per tutto ciò che appartiensi alle nostre relazioni estere, come pure per tutte le questioni fondamentali che potrebbero porre a cimento l' avvenire della Svizzera, il *veto* cantonale, in particolare, per le leggi federali, e l' abrogazion loro; infine la libera scelta de' vostri deputatiad ogni Dieta. Noi già il dicemmo; de' vostri suffragj, del piacer vostro han mestieri nel loro politico arringo; in mezzo a voi, e sotto il peso della pubblica opinione del loro cantone, si ritrovano al terminar della sessione.

Anche il potere esecutivo lo desideriamo fermo, spedito e gagliardo.

E ch' ei non sarà per eccedere od abusare la sua podestà, ne assecurano l' elezione nazionale, la corta durata delle funzioni, la speranza dell' esser nuovamente eletti, stimolo agli uomini, che avranno ben meritato della patria, per ultimo la responsabilità personale, effettiva e legale.

Infine, l'instituzione di un potere giudiciario indipendente sarà novello impedimento al deviarsi dei due poteri politici.

E rispetto allo stesso poter giudiciario ne daran sicurtà la forma dell' elezione, il bisogno di nuova nomina al termine di sei anni; in oltre e più d' ogni altra guarentigia, le leggi organiche e di procedura che la Dieta dovrà promulgare.

Signori, la commissione va profondamente persuasa, esser questa la forma di governo, che meglio ai bisogni, alle opinioni, e consuetudini della Svizzera si conviene; le sue tradizioni rispetta ed al suo progredire non contrasta.

Noi avremo un governo forte, una vera autorità federale. Chi vorrebbe esserne geloso? È autorità nostra. In noi piglia l' origine sua, la sua forza. Debbe aver cura delle cose nostre, i diritti nostri proteggere. È forma, è immagine di noi medesimi.

V. Ma sebbene andiam persuasi, che il sistema da noi proposto è concorde alle necessità della Svizzera, non pretendiamo però proporre un ordinamento politico eterno, immutabile, tale che, non diciam l' insieme e le basi, ma neppure le parti e i minuti particolari non possano

essere migliorati e perfezionati. Grande fù il commovimento politico, e morale che la Svizzera recentemente provò : che altro può dessa di presente desiderare se non se chiarirne i risultamenti e coglierne i beneficii? Il commovimento per se non è mai scopo, agli uomini ragionevoli, ed amici del loro paese : è un effetto, può divenire un istrumento. Ed è opinion nostra, doversi ormai le cose tornar quiete; vuolsi quindi por legge agli effetti della crisi politica, e stabilire gli ordini che la presente condizione del paese esige.

Non vogliasi ciò non ostante porci a numero con coloro, ai quali il termine di una commozione, il fine di una crisi sociale, sembra pegno sicuro di una eterna stabilità. No signori; il mondo non cesserà di progredire di secolo in secolo, e seco lui la Svizzera progredirà.

Per conseguente abbiam noi volto il pensiero a una forma politica che riunisca due qualità essenziali.

L'espressione sincera dello stato presente della Svizzera.

La possibilità di una progressione legale e regolare.

Far possibile ai discendenti nostri ogni utile mutamento, ed impedire le commozioni ;

Del presente farne cosa pratica e certa, senza innalzare contro l' avvenire argini tali che ad oltrepassarli null' altro vaglia che le rovine e gli squarcj ;

Porre agli ordini federali quel medesimo studio, quell' istessa previdenza, e saviezza, che noi desideriamo sien posti agli ordini politici di ciascun cantone :

Tale è lo scopo dell' ultimo capitolo, sulla revisione della costituzion federale.

Il diritto legale di revisione non può non esistere. Ma dovremmo noi forse porre in trambusto gli uomini prudenti e ai sospettosi porger la mano, aprendo la via à coloro i quali senza bisogno, per leggerezza, volessero di nuovo mettere in bilico tutto il sistema federale? — Non è a dimenticarsi che parecchi cantoni non per altro consentirono alla revisione del Patto, se non se per le brama di non contrastare ai voti de' loro confederati. Voremmo noi rimunerarli di questo atto di fratellanza, riempendo loro l' animo d' incertezze e di timori, e lasciando ad un cantone qualsiasi il diritto di vilipendere domani ciò che oggi sarebbe stato stabilito e fermato con sacramento?

Per sì fatta guisa nissun' ordine politico può partorire risultamenti utili alla nazione. — Pria di sospignere la Svizzera ad un sol passo di più, conviene darle tempo di porre molto studio ed amore agli effetti che sta per conseguire.

Che se non si lascia alle abitudini tempo per consolidare li progressi di già compiuti: se alla cieca sbadatamente si progredisce, senza pigliarsi briga nè di ciò che si lascia alle spalle, ne' di ciò che si troverà in avvenire, le fondamenta politiche vacilleranno; e di subito s' apriranno voragini, che pria d' ogni altra cosa inghiottiranno la prosperità e libertà nazionale.

Per queste ragioni noi proponemmo un modo di revisione, che sembra, ne rassicuri e contro li pericoli d' uno stato d' immobilità e contro quelli d' un progresso inconsiderato.

Li cantoni accettando il nuovo Atto federale denno in-

nanzi tratto ottenere la certezza che la dimanda di revisione non sia riproposta per un buon lasso di tempo. Varia può essere l' opinione del numero degli anni a fissarsi : noi proponemmo quello di dodici (art. 109), siccome strettamente qual tempo necessario per tenersi nel debito pregio gli effetti del novello sistema.

La inchiesta di revisione non sara ammissibile, s' essa non sarà fatta almeno da' cinque cantoni (art. 110). Qual fiducia potrebbe inspirare, se in prima cinque stati non l' approvarono; qual buona probabilità essa avrebbe di essere pigliata in considerazione dalla Dieta?

Saranno necessarie le istruzioni preliminari dei cantoni, per deliberare sulla inchiesta di revisione (art. 111). Si tratta del sistema federale, d' una deliberazione, che senza dubbio può essere utile al paese, ma che potrebbe altresì strascinarlo a ruina.

Le altre prescrizioni del progetto (art. 111—116) non sono che guarentigie ad una accurata e matura disputazione.

Quando alla perfine un progetto di revisione sarà dalla Dieta adottato, se ne dovrà sottoporre il decreto alla sanzione dei cantoni, acciò divenga obbligatorio (art. 117).

In una questione di tal natura, giudicammo necessario, o Signori, attribuire alla *minorità* il diritto d' imporre la propria volontà alla *maggiorità*, il diritto d' imporle il *veto*. Quattordici cantoni potranno avere bel desiderio della revisione; otto basteranno a renderlo vano (art. 117).

Ma se dall' un' lato la commisione stimò indispensabile il dare alla sovranità cantonale questa guarentigia, dall'

altro le sembrò parimente necessario lo statuire qual numero unito di cantoni facciasi d' uopo per adoperare questo *veto*. Alla commissione sembrò che una minorità troppo piccola non dovesse ragionevolmente astringere la grande maggioranza, a sopportare le pecche della costituzione federale, le quali per l' esperienza e per lo discutere fossero ad evidenza mostrate.

La durata all' infinito dell' alleanza che noi tutti bramiamo, e l' intangibilità assoluta del Patto, (che debbe esserne il significativo linguaggio) sono due idee che fa mestieri non confondere insieme. Invece di essere identiche, elleno sono contraditorie. L'alleanza non può essere eterna se non fino a tanto che il Patto, il quale la significa, e n' è il simbolo e la forma, potra conciliarsi colle necessità dei tempi. Al di là di questi termini sta l'impossibile. E che! ventuno cantoni potrebbero eglino essere condannati ad una specie di morale tortura a cagione del capriccio o dell' egoismo d' uno solo!

Ecco adunque il dilemma: o lasciar dissolvere l' alleanza e tornare li cantoni allo stato d' isolamento, o concordemente statuire un limite al podere della minorità.

Or chi è tra noi, o Signori, che non voglia la perpetuità della Confederazione? Qual è quel cantone che in giurando al cospetto d' Iddio la federale alleanza, pensa giurare un' alleanza temporaria e caduca? E chi è colui, che in quello istante solenne, rivolga il pensiero ad uno stato venturo d' isolamento e d' indipendenza assoluta? Ma se il voto dell' alleanza federale si è la perpetuità, quel voto racchiuderebbe in se contradizione a quel pen-

siero, che la forma dell' alleanza federale, che il Patto non possano giammai essere corretti, e che sieno bastevoli uno e due cantoni per impedire mai sempre di renderlo acconciamente in concordia alle necessità dei tempi.

Per vivere sempre fa d' uopo essere in fiore di sanità e robustezza; fa d' uopo conservare la virilità politica degli stati. La vecchiaia è foriera infallibile di decrepitezza e di morte.

---

Signori onorandissimi, è qui la fine del lavoro nostro. Egli lascierà negli animi de' vostri commissari liete indelebili ricordanze per la benevolenza e franchezza delle nostre disputazioni, per la riverenza con che tutti gli avvisi furono accolti tra noi. Le svariate opinioni fecero a prova ogni studio per pervenire al vero ed al bene. L' idea di concessione signoreggiò tra di noi, senza essere frutto nè della servilità di taluno, nè della prepotenza di tal' altro. Il solo e vivo sentimento delle disavventure della patria comune era quegli che ci animava. Sentivamo la necessità di designare il terreno dove tutti quanti gli Svizzeri potessero riunirsi e porsi all' opera di questo nazionale edificio, cui urge rialzare e consolidare.

Tutta l'attenzione di cui siamo capaci, noi la recammo in questo lavoro. Lo sommettemmo alla pruova di tre discussioni, di tre deliberazioni. Il disputare fu libero.

Altre norme noi non gl' imponemmo, salvo le più acconcie a dargli maggior dirittura di giudicio, più vigoria, più chiarezza.

È fuor dubbio che non tutti gli articoli del nostro progetto raunarono l' unanimità de' suffragi. E qual sarà la deliberazione intorno materie spinosissime tanto, nella quale un tal fenomeno possa realmente avvenire? Se ciò accadesse, non dovrebbe la deliberazione inspirare fiducia; ella non sarebbe che una pruova di leggerezza, d' indolenza o d' incapacità.

Ma qualche disenziente opinione, non c' impedì l' essere unanimi intorno le basi, unanimi intorno il risultamento, intorno il complesso.

Non v' ha uno solo tra noi senza l'intimo convincimento che se il progetto cui abbiamo l' onore di presentarvi venisse coronato de' vostri suffragi, si fonderà per la Svizzera un era novella, un era di libertà, di pace e di prosperità.

Noi nella nostra dichiarazione finale il dicemmo: egli è ad unanimità che questo progetto ai cantoni raccomandiamo.

Certo non è in noi l' alterigia di pretendere ch' esso non possa essere migliorato. La prossima Dieta potrà giovarsi del vostro discernimento, giovarsi de' consigli vostri. Ma noi siamo ad un tempo stesso profondamente persuasi che il far dimora è periglio; che fa d' uopo non persistere di troppo tritamente, non sofisticare in questo od in quello ordinamento speciale: è bisogno pigliare il complesso, e sollecitarsi a fondare l' alleanza novella.

Noi saremo forse accagionati di vanità nel proporvi l'esempio nostro. Se non che a fronte delle gravi circostane in cui la patria si trova, sta bene soffermarsi a scrupoli personali? — Sì, o signori, anche a costo che ci si apponga nota di vanità, osiamo citare ad esempio noi stessi. Avemmo noi pure talune idee ed alquanti desiderj discordi, e noi ne facemmo un sagrificio, un conscienziato e maturamente ponderato sagrificio sovra l'altare della patria nel dì 15 dicembre; in quel dì in cui non senza profonda emozione apponemmo li nostri nomi al progetto della nuova alleanza, alla dichiarazione, ed alla raccomandazione, che lo accompagnano. Possa il medesimo risultamento ottenersi ne' vostri Consigli, o nel mezzo della Dieta!

O Svizzeri! cittadini dei ventidue cantoni, l'edificio nostro politico è profondamente corroso: da tutte parti minaccia ruina. Deh, nel nome della patria, nel nome de' figli vostri affrettatevi d' innalzare un novello edificio!

Deh, in nome della patria accorrete all' opera tutti! Chi fia tra voi, che per qualche dissensione parziale, o vana questione *di forma* preferirebbe anzichè transigere coi suoi fratelli, seppellirsi con essi sotto le ruine della Svizzera!

O voi cui innanima con tutto il suo foco lo spirito dei tempi, moderate il vostro ardore; rallentate i passi; un correr violento strazierà la patria. La Svizzera non sarà più.

O voi che tuttora obbedite allo spirito de' padri vostri, e che dalle antiche tradizioni sembrate inceppati; in nome del pacificatore della Svizzera, dell' uomo santo la cui im-

magine adorna le vostre piazze e li vostri templi; su via levatevi, levatevi! e consentite ad avanzare. Resistendo alli voti de' vostri fratelli, voi straziate la patria, e la Svizzera non sarà più!

Guai a coloro cui l' inesorabile storia chiamerà in colpa della perduta Svizzera! Guai al loro nome! La posterità loro n' andra diffamata!

O Svizzeri dei ventidue cantoni! ecco l' ora solenne in cui voi siete in podere da provare al mondo, che ci osserva, come la nostra politica rigenerazione può alla perfine esser opera nostra.

Volete voi da voi stessi di bel nuovo constituire la nazione? Volete imprimere all' alleanza federale il sugello nazionale, il sugello svizzero, integramente svizzero, puramente svizzero?

O volete voi che lo straniero gettando su di voi uno sguardo sdegnoso esclami: Li Svizzeri o vecchi incorreggibili, o giovani indocili, ponno tutto porre soqquadro, ma sono inetti al riedificare! . . . Il 1803 e il 1815 lo attestano; il 1833 lo conferma.

Svizzeri! che volete voi? unione o scisma: onta od onore: rispetto dall' Europa o disprezzo? È forza far scelta: non è v' ha più indugio.

Iddio, patria, onor nazionale v' ispirino!

La patria alla Dieta di Zurigo vi chiama. Colà n' aspetta parole di conciliazione, di pace, unanimi voti.

Voi alla chiamata risponderete; ella intenderà le vostre parole; esulterà di gioia; dissiperà le paure; si rialzerà bella, ringiovanita, altera de' figli suoi; l'anno 1833 sarà

l'anno santo, l'anno solenne, l'anno storico della moderna Svizzera.

Ch' Ella intenda senz' altro indugio, queste voci di pace, questi voti fraterni. L'eco se ne propaghi all' istante; le porte della Dieta siano spalancate. Ordinatelo nelle vostre *istruzioni.*

Ecco l' estremo de' voti che prendiamo ardimento d' esprimervi.

A nome della Commissione, e per sua autorità,

P. ROSSI, *Relatore.*

---

**RAPPORTO:**
Commissione Della Dieta

❖ Vignier

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
3 1197 22510 3693